Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 135 del 12 giugno 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 giugno 2000 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 93

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000.

Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma l, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 19 giugno 2000.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABBADIA LARIANA

Il comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 in questo comune, *(Omissis)*, nel modo seguente:

4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili;

1 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 449/1997);

6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

2. Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7195

COMUNE DI ACIREALE

Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. L'aliquota per l'abitazione principale è stabilita nella misura del 5 per mille;

2. L'aliquota per i terreni agricoli, aree edificabili ed altri fabbricati, è stabilita nella misura del 6 per mille;

3. La detrazione per l'abitazione principale si determina nella misura di L. 200.000, e viene applicata esclusivamente alla predetta abitazione principale, con specifica esclusione delle pertinenze.

(Omissis).

00A7196

COMUNE DI AGUGLIARO

Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(Omissis).*

5 per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze ex art. 5 comma 4 e 5 reg. com. I.C.I.;

5 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5;

7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee : C (ad eccezione della C2/5) e D;

6 per mille per i terreni agricoli;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;

2) di prendere atto che la detrazione d'imposta per abitazione principale è di L. 200.000 ;

3) di fissare un aumento di L. 50.000 della suindicata detrazione per i seguenti immobili:

abitazione occupata da nuclei familiari assistiti in via continuativa dal comune;

abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione oppure in mobilità;

abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione o da reddito da lavoro dipendente, inferiore a L. 15.000.000 lordi annui.

(Omissis).

00A7197

COMUNE DI ALATRI

Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 24 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(Omissis).*

2) di approvare la seguente proposta per l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2000:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2000, è stabilita nella misura del 6 per mille;

b) l'aliquota I.C.I. per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta è stabilita nella misura del 5 per mille;

c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse è stabilita nella misura del 5,5 per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;

3) è approvato in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:

La detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata a L. 250.000.

Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino a L. 250.000 per:

A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni a far data dal 1 gennaio 2000;

B) inoccupati che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 1999;

C) lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

D) lavoratori in cassa integrazione;

E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di Handicap (non inferiore al 75%);

F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro il 1999;

Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (L. 250.000) è necessario che:

nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul terntono nazionale;

il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annui, incrementata di L. 2.000.000 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale è elevato a L. 28.000.000.

(Omissis).

00A7198

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Per l'anno d'imposta 2000, l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive integrazioni e modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 5,3 per mille per l'abitazione principale, del 7 per mille per gli altri immobili e del 9 per mille per le abitazioni non locate per le quali sussistono le condizioni di cui alla legge 431/1998 art. 2 comma 4. La detrazione per l'abitazione principale fine fissata in L. 220.000.

(Omissis).

00A7199

COMUNE DI ALBIOLO

Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare,*(Omissis)* l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2 decreto legislativo n. 504/1992 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 mille;

di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale viene confermata nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

00A7200

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di approvare la proposta di determinazione delle aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2000 come deliberata con atto di G.C. n. 11 del 2 febbraio 2000, nelle aliquote di seguito elencate, in quanto il gettito previsto, da iscrivere a bilancio, consente di coprire i fabbisogni finanziari dell'esercizio 2000:

aliquota I.C.I. da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,85 per mille

aliquote I.C.I. da applicare alle unità immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione: 6,5 per mille

aliquota I.C.I. da applicare ad altri immobili: 7 per mille

pertinenze all'abitazione principale (solo se risultano tali dall'atto notarile o dal certificato catastale): 5,85 per mille

abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo: 5,85 per mille

abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata: 5,85 per mille

2) Di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante alle sole unità immobiliare adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario.

(Omissis).

00A7201

COMUNE DI ALBIZZATE

Il comune di ALBIZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2000 il sistema di applicazione dell'aliquota comunale sugli Immobili nel seguente modo:

aliquota diversificata per alloggi non locati;

detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

aliquota per alloggi non locati nella misura del 7 per mille;

applicazione aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

00A7202

COMUNE DI ALESSANDRIA

Il comune di ALESSANDRIA ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura dei 6,5 per mille;

2) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell' art. 6, comma 2, del menzionato regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili, l'aliquota ridotta del 4 per mille per le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie dei soggetto passivo che vi risiede;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente;

e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorché distintamente iscritte a catasto;

3) di determinare per l'anno 2000, per le motivazioni espresse in premessa, l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari ubicate nel sobborgo di Castelceriolo non ricomprese nella elencazione del precedente punto 2;

4) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 7 per mille per le unità abitative che risultano non locate per più di sei mesi nell'anno;

5) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del menzionato regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie dei soggetto passivo che vi risiede;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) alloggio regolarmente assegnato dall'agenzia territoriale per la casa (A.T.C. già I.A. C. P.);

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purchè il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente.

L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'importo dovuto per le pertinenze, cioè box e cantine dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

Detta detrazione opera fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione richiesta;

(Omissis).

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del menzionato regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili, l'aliquota agevolata del 3 mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge 431/1998 art. 2, comma 3 ed art. 5 comma 3.

(Omissis).

00A7203

COMUNE DI ALEZIO

Il comune di ALEZIO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di diminuire per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. dal 6 al 5,5 per mille;

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 230.000;

(Omissis).

00A7204

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

in particolare stabilendo per l'I.C.I. l'aliquota unica del 5 per mille praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

00A7205

COMUNE DI ANDORA

Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per le surrichiamate motivazioni e per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. secondo il prospetto seguente, in misura differenziata in base alle tipologie e con introduzione delle relative agevolazioni, secondo le disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

3. Aliquota agevolata al 5 per mille;

3.1. immobili pertinenziali, secondo le previsioni del vigente regolamento;

3.2. alloggi locati a persone residenti sul territorio del comune, senza detrazione per abitazione principale;

3.3. alloggi concessi in comodato a parenti purché entro il secondo grado e residenti sul territorio del comune, senza detrazione per abitazione principale;

3.4. alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10;

3.5. immobili per gli scopi di cui alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 1992;

4. Aliquota ordinaria al 6,35 per mille:

4.1. tutte le altre tipologie di immobili;

2) di dare atto che per fruire delle agevolazioni approvate per l'anno 2000 i beneficiari dovranno, a pena di decadenza, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti entro il termine per il versamento della prima rata d'imposta.

(Omissis).

00A7206

COMUNE DI ANGOLO TERME

Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nel seguente modo:

aliquota base pari al cinque per mille con detrazione pari a L. 200.000 per l'abitazione principale, considerando abitazioni principali anche quelle previate dall'art. 4 commi 6 e 8 del vigente regolamento ICI.

(Omissis).

00A7207

COMUNE DI APECCHIO

Il comune di APECCHIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1. aliquota ordinaria 6,5 per mille;

2. aliquota abitazione principale 5,5 per mille.

2) di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1. detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A7208

COMUNE DI APOLLOSA

Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare e confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille;

di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille.

(Omissis).

00A7209

COMUNE DI ARAGONA

Il comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale viene fissata nella misura del 4 per mille da applicare sulla base imponibile;

b) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, per tutti gli altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile;

c) determinare per l'anno 2000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000.

(Omissis).

00A7210

COMUNE DI ARDESIO

Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota da applicare per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune: 5 per mille;

aliquota da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7211

COMUNE DI AREZZO

Il comune di AREZZO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare l'aliquota e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, nei termini che seguono:

1. aliquota dei 6,3 per mille per tutte categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 dei decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per la predetta unità immobiliare, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992;

3. di determinare in L. 500.000 (L. 250.000 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992 + L. 250.000 ulteriore detrazione), l'importo della «maggiore detrazione» in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:

a) Il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di L. 12.000.000 ovvero famiglia composta da due pensionati (ovvero in età di pensione), il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali della somma delle due minime contributive INPS, con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto b);

b) Possieda o possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali «terreni agricoli» il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;

c) Sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

4. di estendere, anche per l'anno 2000, l'applicazione della «maggiore detrazíone» di L. 500.000 all'ulteriore seguente categoria di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati:

a) Il soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente - non ricoverato - sia portatore di invalidità totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto alla pensione e/o all'indennità di accompagnamento (Prefettura), ovvero alla pensione di inabilità INPS;

b) Possieda a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali «terreni agricoli» il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;

c) Sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

5. di considerare direttamente adibita ad «abitazione principale», con conseguente applicabilità della detrazione per questa prevista, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la «residenza anagrafica» in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A7212

COMUNE DI ARGENTA

Il comune di ARGENTA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per mille ad eccezione delle sequenti fattispecie:

a) aliquota del 3 per mille per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 31, 1 comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

l'inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona «A» ai sensi dell'articolo 29 delle «norme tecniche di attuazione del P.R.G.» per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 Tipo A e Tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lett. c) e d), dell'articolo 31, 1 comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

recupero di sottotetti.

Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati;

b) aliquota nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi che saranno definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998;

c) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dei lavori al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni.

d) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati già esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attività industriale e/o artigianale, attestata da specifica dichiarazione rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive del comune;

e) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. Si precisa che per «alloggio non locato» deve intendersi l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota e non utilizzata (in ogni caso sia priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas), con esclusione di quelle:

1) tenute a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate le relative utenze, compresa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

2) date in comodato o in uso gratuito a terzi;

3) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno (tenuto conto del calcolo frazionato in mesi) nel quale l'alloggio è rimasto non locato secondo quanto precisato in precedenza.

Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base, i soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2) e 3) succitati, sono tenuti a presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno d'imposizione;

f) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture a frutteto posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni;

g) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle politiche agricole che riconoscono l'eccezionalità delle calamità atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla legge 185/1992;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito in legge n. 122/1997, che la misura della detrazione d'imposta relativa all'abitazione principale di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della citata legge n. 662/1996, viene elevata da L. 200.000 a L. 500.000, esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale e con le modalità sottoindicate:

a) Pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 15.050.000;

b) Pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;

c) Disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali.

I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al servizio tributi del comune, entro il 30 giugno 2000, apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio.

I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2000, fatta salva la potestà del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge.

(Omissis).

00A7213

COMUNE DI ASUNI

Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) I.C.I. aliquota 4 per mille;

(Omissis).

00A7214

COMUNE DI ATRANI

Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di determinare per il anno 2000 un'aliquota unica pari al 5,5 per mille;

2) Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2000:

a) di elevare a L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) di elevare ulteriormente a L. 320.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa;

(Omissis).

00A7215

COMUNE DI AVERSA

Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti *b) c) d);*

b) aliquota del 5 per mille per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, quali enti morali, di beneficenza e di assistenza e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;

c) aliquota del 4,25 per mille:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale(*);

per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);

d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonché in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 8 dicembre 1998, n. 341;

2) Stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

(*)sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto.

(**)sono equiparate alle abitazioni principali:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmrnte assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

00A7216

COMUNE DI BARONE

Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire *(omissis),* per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille e quindi, invariata rispetto all'anno 1999;

2) resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A7217

COMUNE DI BAZZANO

Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili:

a) le seguenti aliquote:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) aliquota per abitazione principale (così come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille;

3) aliquota maggiorata: 7 per mille, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.

4) aliquota agevolata al sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge 431/1998, 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'miposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.

Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione.

b) le seguenti detrazioni:

1) detrazione per abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/92 così come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Impostacomunale sugli immobili L. 260.000.

2) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

b) avere compiuto i sessanta anni di età se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

c) vivere soli o in nucleo familiare;

d) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale al fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 procapite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a L. 23.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

3) La detrazione di cui al punto 1) è elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali posseduta da nucleo familiare composto, al 1° gennaio 1999, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera persona handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della

capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto *b)* - 2) - *D);* qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.

(Omissis).

00A7218

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Il comune di BELLINZAGO LOMBARDO (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis),* per l'anno d'imposta 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

Aliquota abitazione principale 5,5 per mille (escluso pertinenze con rendita catastale autonoma box, cantine, ecc..);

Aliquota ordinaria 7 per mille (compreso pertinenze con rendita catastale autonoma box, cantine, ecc..)

Detrazione per abitazione principale L. 210.000;

(Omissis).

00A7219

COMUNE DI BENNA

Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in L. 200.000

(Omissis).

00A7220

COMUNE DI BERGAMASCO

Il comune di BERGAMASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili già fissata con deliberazione della giunta comunale n. 2 del 23 gennaio 1999.

(Omissis).

00A7221

COMUNE DI BERTINORO

Il comune di BERTINORO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata:

aliquota ridotta 5 per mille per:

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad essere equiparate:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado od ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

le pertinenze dell'abitazione principale; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

aliquota ridotta 5,7 per mille per i fabbricati del gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigianali) che siano direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo;

aliquota ordinaria 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di stabilire per l'anno 2000 la misura della detrazione annua dell'Imposta Comunale sugli Imimobili (I.C.I.) così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata:

L. 240.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

Nessuna detrazione per le unità immobiliari equiparate;

Detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari inscritte o inscrivibili in catasto alla categoria A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 (Abitazioni in ville).

(Omissis).

00A7222

COMUNE DI BISIGNANO

Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 2000, al 6 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I.;

di fissare, per l'anno 2000, in lire 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7223

COMUNE DI BITRITTO

Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura di seguito riportata:

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 4,5 per mille;

b) Unità immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille.

Detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 2000 nella misura di L.200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo titolare di pensione sociale, fino a concorrenza dei suo ammontare, stabilita, per il 2000, nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

00A7224

COMUNE DI BOLANO

Il comune di BOLANO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote prop. 0/00
1	Abitazioni principali	5,4
2	Altri fabbricati	7
3	Aree fabbricabili	7

2) In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'I.C.I. dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali, come definite dall'ultimo a linea di detto comma 2, è elevata, per l'anno 2000 a L. 300.000 in favore dei soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni;

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e con reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti da pagamento I.R.P.E.F., determinato con i criteri previsti dal combinato disposto nel 14° comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 9/1982 convertito nella legge n. 10 del 3 marzo 1994 e della legge regionale n. 43/1991;

b) pensionati aventi quale unico reddito familiare annuo, un importo non superiore ai limiti riportati nella tabella A) allegata e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilità al momento della presentazione della domanda, con reddito familiare non superiore ai limiti riportati nella tabella A) allegata per formarne parte integrante alla presente deliberazione;

3) Nella determinazione del reddito familiare fanno cumulo tutti i redditi, compresi quelli esenti da I.R.P.E.F.;

4) Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

5) Coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il termine del versamento della prima rata dell'imposta, a pena decadenza, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le condizioni di cui al precedente punto 1 lett. *a), b) c)* del dispositivo. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazione infedele e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicati le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa vigente.

(Omissis).

00A7225

COMUNE DI BOLLENGO

Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

00A7226

COMUNE DI BOMPORTO

Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del:

A) 5,2 per mille per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

B) 5,2 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

C) 5,2 per mille per l'abitazione e pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;

D) 5,2 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;

E) 5,6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

F) 7 per mille, alloggi non locati.

G) 4,5 per mille, unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprietà e degli inquilini;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:

i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 350.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze (per pertinenze devono essere considerate le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti:

a) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.750.000 annui lordi riferito all'anno 1999 ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000, più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000:

nucleo familiare composto da 5 o più componenti al 1° gennaio 2000;

reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 68.750.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.750.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto dai punti precedenti.

Nel caso delle lettere *b), c)* e *d),* l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovrà essere accompagnato dalla adeguata documentazione e dalla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello UNICO, nel modello 730, nel modello C.U.D.;

3) di determinare, i seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione:

il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve attestare nome, cognome. indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;

la richiesta deve essere inviata entro il 20 dicembre 2000, all'ufficio tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.;

i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000 tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

00A7227

COMUNE DI BORGHETTO DI VARA

Il comune di BORGHETTO di VARA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) L'aliquota I.C.I. è stabilita, in misura unica, per l'anno 2000 nella percentuale del 5 per mille;

2) di dare atto, in conformità all'art. 9, comma 30, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 62/1996, per quanto di competenza:

che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

che la detrazione di cui sopra è riconosciuta anche per immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti del proprietario in linea retta o collaterale, entro il 1° grado;

che, se, l'unità immobiliare in parola è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.

(Omissis).

00A7228

COMUNE DI BORGO VELINO

Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,90 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione confermando quindi la disciplina vigente nel 1999.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 2000 le pertinenze disciplinate dall'art. 5, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. hanno lo stesso trattamento fiscale di cui all'abitazione principale anche se non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7229

COMUNE DI BORGOMALE

Il comune di BORGOMALE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. sotto indicate:

prima casa: 6 per mille;

seconda casa: 7 per mille;

immobili utilizzati da disabili: 4 per mille.

(Omissis).

00A7230

COMUNE DI BORGORICCO

Il comune di BORGORICCO (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille, e una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

00A7231

COMUNE DI BRA

Il comune di BRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, confermandola nella misura che segue:

5,50 per mille per unità adibita ad abitazione principale e per le altre specifiche fattispecie previste dal regolamento;

6 per mille per gli altri fabbricati ed i terreni;

2) di confermare in L. 240.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le altre fattispecie previste dal regolamento comunale.

(Omissis).

00A7232

COMUNE DI BRANDIZZO

Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000, per tutte le tipologie impositive e in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale;

2) di aumentare la detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2000, in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale da L. 200.000 (103,29 Euro) a L. 400.000 (206,58 Euro);

3) di individuare quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

soggetti con reddito annuo netto di importo inferiore o pari a L. 10.000.000 (5.164.57 Euro), elevato a 14.000.000 (7.230,40 Euro) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da più soggetti sarà operata una maggiorazione di L. 2.000.000 (1.032,91 Euro) per ogni componente aggiuntivo;

4) di stabilire che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti;

5) di stabilire, inoltre, che la maggiore detrazione spetta ai soggetti proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza;

6) di fissare la seguente procedura:

Il richiedente dovrà presentare:

a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare;

La documentazione dovrà pervenire all'ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo.

(Omissis).

00A7233

COMUNE DI BRENTA

Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1. aliquota ordinaria: 7 per mille;

2. aliquota agevolata: 5,5 per mille, da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella posseduta titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento).

In aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del regolamento.

di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

00A7234

COMUNE DI BRUGHERIO

Il comune di BRUGHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Fissare, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:

aliquota agevolata: 5,5 per mille da applicarsi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nei termini e modi previsti dall'art. 9 del vigente regolamento I.C.I. ed a tutti coloro che stipuleranno per l'anno 2000 contratti «concordati» previsti dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

aliquota maggiorata: 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati (dopo i primi due anni di non affittanza) parte deliberata con atto del codice civile n. 29, del 25 febbraio 2000, locati ad uso foresteria o con contratti non registrati;

aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti ai precedenti punti;

2. Confermare, per l'anno 2000 e nei termini previsti dal vigente regolamento I.C.I., le detrazioni spettanti ai soggetti passivi I.C.I. come segue:

detrazione di L. 500.000 (cinquecentomila) spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell'I.C.I. che versino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico-sociale che costituiscano presupposto di diritto per l'accesso ai contributi economici erogati dal servizio sociale in base al combinato disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 del «regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali» approvato con deliberazione del consiglio comunale del 10 luglio 1998, n. 77;

detrazione di L. 300.000 (trecentomila) spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell'I.C.I. pensionati, lavoratori dipendenti, disoccupati e portatori di handicap in possesso dei seguenti requisiti:

siano possessori della sola casa di abitazione e relative pertinenze;

l'abitazione rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e le eventuali pertinenze rientrino nelle categorie catastali C2, C6 e C7;

rientrino nei limiti di reddito del nucleo familiare (lordo imponibile anno 1999), riportati nella seguente tabella:

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo complessivo
1 persona	L. 12.000.000
2 persone	L. 20.000.000

Tali limiti di reddito sono incrementati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare a carico. Per il calcolo del reddito vanno considerati anche i redditi soggetti a tassazione separata (es. T.F.R.), i redditi esenti o tassati alla fonte (bot, cct, cc).

detrazione di L. 200.000 spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell'I.C.I. diversi da quelli sopra considerati;

3. Riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7235

COMUNE DI BURONZO

Il comune di BURONZO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille;

2) di applicare la detrazione di L. 300.000 sulla prima casa;

3) di applicare l'aliquota dello 0,5 per mille sulle ristrutturazioni di fabbricati.

(Omissis).

00A7236

COMUNE DI BUSSETO

Il comune di BUSSETO (provincia di Parma) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria: 5,8 per mille;

aliquota agevolata per la prima abitazione e relative pertinenze: 5 per mille;

aliquota applicabile alle abitazioni sfitte: 7 per mille;

Di concedere la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite a prima abitazione nella misura pari a L. 200.000;

Di concedere una detrazione di L. 500.000 ai proprietari delle case ad uso di prima abitazione, percettori di pensione, e il cui reddito non raggiunge il minimo vitale così come stabilito con delibere della G. C. n. 290 e 291 del 12 novembre 1998, previa presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria.

(Omissis).

00A7237

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Il comune di BUSTO GAROLFO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificativo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 - rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto (art. 8, comma 9 del vigente regolamento comunale);

3. di determinare per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., da L.250.000 a L. 350.000, per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.545.000, più L. 1.717.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.545.000, più L. 1.717.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.545.000 più L. 1.717.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fine dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.545.000 più L. 1.717.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.717.000 a L. 2.682.000;

f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

A) saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 250.000 a L. 350.000, tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9 anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 3;

B) di determinare che nella relativa richiesta il contribuente dovrà autocertificare (ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968) il possesso delle condizioni di appartenenza ad uno dei punti sopra indicati o, in alternativa, produrre le relative certificazioni;

4. di applicare le disposizioni previste per le abitazioni principali anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 11, regolamento comunale);

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti data in uso (art. 8, comma 13, regolamento comunale);

6. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado (art. 8, comma 14 del regolamento comunale);

7. di applicare la riduzione di aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure volti all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A7238

COMUNE DI CABIATE

Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A7240

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2000 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente:

aliquota del 4,7 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili.

(Omissis).

00A7241

COMUNE DI CAFASSE

Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2000 in questo comune sarà applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

2. di stabilire in L. 200.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7242

COMUNE DI CAGGIANO

Il comune di CAGGIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di adeguare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille..

(Omissis).

00A7243

COMUNE DI CAMPO DI GIOVE

Il comune di CAMPO di GIOVE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in territorio del comune di Campo di Giove nella misura del 5,75 per mille del valore dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, con le esclusioni, esenzioni e riduzioni di legge e di regolamento, confermando altresì la riduzione dell'aliquota al 4,75 per mille relativamente ai fabbricati destinati ad abitazione principale dei residenti.

(Omissis).

00A7244

COMUNE DI CAMPOROSSO

Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare anche per il corrente anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura già stabilita per l'anno 1999, ed esattamente:

terreni agricoli: aliquota 4 per mille;

altri terreni: aliquota 5 per mille;

abitazione principale: aliquota 5 per mille;

seconda abitazione ed altre:

a) aliquota 6 per mille per gli immobili locati con regolare contratto;

b) aliquota 6,5 per mille per gli immobili sfitti;

2) di confermare altresì in L. 200.000 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa.

(Omissis)

00A7245

COMUNE DI CARAGLIO

Il comune di CARAGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'liposta comunale sugli immobili che sarà applicata e diversificata in questo comune a seconda delle tipologie di fabbricati o di terreni nel modo seguente:

5,5 per mille: abitazione principale e pertinenze;

5,5 per mille: fabbricati produttivi usati direttamente dal proprietario;

5 per mille: fabbricati locati in base articoli 2, comma 3, 4, comma 2, e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

6 per mille: tutti gli altri casi;

di determinare in L. 220.000 la detrazione limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in virtù del disposto di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

00A7246

COMUNE DI CARAMANICO TERME

Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille dando atto che l'aliquota è unica e che la detrazione per l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di tale tributo, rimane rissata a L. 200.000.

(Omissis).

00A7247

COMUNE DI CARASCO

Il comune di CARASCO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

4,5 per mille: aliquota per l'immobile adibito ad abitazione principale;

4,5 per mille: aliquota per l'appartamento concesso in comodato ad un parente residente di primo grado del proprietario per almeno 270 giorni nel periodo d'imposta. A queste abitazioni è applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali;

5,5 per mille: aliquota riferita a tutti gli altri immobili (compresa la seconda casa);

Di applicare una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A7248

COMUNE DI CARAVAGGIO

Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire *(omissis),* per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille con detrazione pari a L. 200.000;

b) altri immobili: 6 per mille;

(Omissis).

00A7249

COMUNE DI CAREMA

Il comune di CAREMA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

di determinare, per l'anno 2000, in misura unica, pari al 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7250

COMUNE DI CARIGNANO

Il comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2000 nelle seguenti misure:

immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati ovvero non dati in uso, usufrutto o abitazione a terzi: 7 per mille;

tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;

Di elevare la detrazione per l'bitazione principale a L. 280.000.

(Omissis).

00A7251

COMUNE DI CARUGO

Il comune di CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di aumentare la misura stabilita nel 1999 dell'aliquota I.C.I. di 0,5 punti per mille, determinando per il 2000 l'aliquota nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nel comma precedente;

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale in via generale viene confermata in L. 250.000 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni:

a) proprietà di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprietà immobiliari soggette ad I.C.I.;

b) reddito del nucleo familiare fino a L. 55.000.000 annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla Prefettura;

c) percentuale di invalità attribuita dalla commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;

5. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto precedente è subordinato alla presentazione, all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2000,. di apposita dichiarazione dalla quale risultino le condizoni di cui ai punti *a), b)* e *c)*;

6. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto 5. è applicabile una sola volta anche in presenza di più disabili;

(Omissis).

00A7252

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Il comune di CASALE DI SCODOSIA (provincia di Padova) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. pari al 5 per mille;

(Omissis).

00A7253

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille per i terreni agricoli;

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci, di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze così come definite all'art. 6-*bis* della prima modificazione al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e per l'abitazione possesuta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata;

7 per mille per gli alloggi non locati;;

2. Di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.; l'unico ammontare della detrazione per l'abitazione principale se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;

(Omissis).

00A7254

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

Il comune di CASALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

applicazione per l'anno 2000 dell'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;

applicazione per l'anno 2000 dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione;

detrazione di lire 200.000 per unità immobiliari adibite ad abitazione.

(Omissis).

00A7255

COMUNE DI CASALGRASSO

Il comune di CASALGRASSO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare e confermare quindi, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tufti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire e di confermare quindi, per l'anno 2000, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

riduzione d'imposta: —

detrazione d'imposta: L. 200.000

(Omissis).

00A7256

COMUNE DI CASANOVA ELVO

Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

00A7257

COMUNE DI CASARILE

Il comune di CASARILE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5,5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;

6 per mille immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

7 per mille immobili non locati.

di fissare a L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;

(Omissis).

00A7258

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

abitazione principale e pertinenze 5,6 per mille;

abitazioni locate e pertinenze 6 per mille;

abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di affitto concordato, 3,6 per mille;

immobili non locati e pertinenze 7 per mille;

altri fabbricati 6 per mille;

aree fabbricabili 7 per mille;

Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C2, C6 e C7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unità immobiliare principale.

2. di confermare in L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli).

3. di determinare in L. 350.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio- economico di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

00A7259

COMUNE DI CASOREZZO

Il comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:

aliquota 5 per mille per unità adibita ad abitazione principale;

aliquota 5,5 per mille per terreni ed aree fabbricabili;

aliquota 6 per mille per gli altri fabbricati.

2. di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 230.000 (pari a 118,78 euro) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7260

COMUNE DI CASSOLA

Il comune di CASSOLA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di mantenere l'aliquota generale I.C.I. per l'anno 2000 al 5,7 per mille *(Omissis);*

di determinare una aliquota differenziata per le abitazioni principali pari al 5 per mille *(Omissis);*

di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, nella misura base pari a L. 200.000 annue;

(Omissis).

00A7261

COMUNE DI CASTAGNARO

Il comune di CASTAGNARO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*;

2. imposta comunale sugli immobili

a) di aumentare per il 2000 l'aliquota unica dal 5 al 5,5 per mille, per tutte le tipologie di immobili.

b) di confermare, inoltre, la detrazione per abitazione principale, nella misura di L. 200.000, aumentandola, così come fù previsto dal 1998 ai sensi dell'art 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a L. 280.000 per i nuovi nuclei familiari, intendendo quelli relativi a soggetti passivi che abbiano costituito un nucleo familiare a partire dal 1° gennaio 1995.

(Omissis).

00A7262

COMUNE DI CASTELLETTO S. TICINO

Il comune di CASTELLETTO S. TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:

aliquota ordinaria 6,3 per mille, per attività, aree fabbricabili e fabbricati locati;

aliquota ridotta 5.4 per mille per abitazione principale e relative pertinenze. Si considerano abitazione principale anche gli alloggi concessi in uso gratuito da proprietario ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli) e di secondo grado (nonni e nipoti) in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle) e di terzo grado (zio/zia e nipote da fratello e sorella). Per pertinenza si intende garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che, benché distintamente accatastati, siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nella quale è sita l'abitazione principale.

aliquota 7 per mille per immobili a disposizione, relative pertinenze e/o non locati. La detrazione di L. 200.000 si applica per l'abitazione principale e per gli immobili concessi in uso gratuito.

(Omissis).

00A7263

COMUNE DI CASTELLINO TANARO

Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5 per mille per tutti gli immobili;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa);

(Omissis).

00A7264

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Il comune di CASTELVETRO DI MODENA (provincia di Modena) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per abitazione principale:

1. abitazione principale e quelle considerate tali: 4,9 per mille;

a) abitazione utilizzata e direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, compresi i soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che al stessa non risulti locata;

c) abitazione concessa dal possessore con contratto in uso gratutito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari o parenti del possessore fino al secondo grado;

2. immobili appartenenti e posseduti da enti senza scopo di lucro, compresi gli istituti autonomi case popolari, anche se per alcuni mesi detengono alloggi vuoti e non locati in attesa di graduatoria di locazione: 4,9 per mille;

3. aliquota ordinaria: 6,95 per mille;

a) unità immobiliari locate con contratto registrato;

b) tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni e quelli psseduti oltre all'abitazione principale;

c) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di due anni, in base ad apposita istanza presentata dagli interessati;

4. alloggi non locati: 7 per mille. Precisando che alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, con esclusione di quelle a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto (abitazioni soggette all'aliquota ordinaria) e per queste abitazioni sono pagate le relative utenze, compresa la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato.

5. detrazione per l'anno 2000 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

(Omissis).

00A7265

COMUNE DI CASTENEDOLO

Il comune di CASTENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati;

3. di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per l'anno 1999, che l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 potranno usufruire della detrazione di L. 250.000 per gli immobili il cui valore catastale sia inferiore a L. 65.000.000;

4. Di considerare destinatari della presente agevolazione tutte le persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietari sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze;

5. Di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I. gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi commerciale entro il 15 giugno 2000.

(Omissis).

00A7266

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni è applicata alla base imponibile per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

4 per mille per:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore e dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado con contratto di comodato regolarmente registrato;

c) unità immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate;

d) unità immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmene registato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari, compresi i contratti di edilizia agevolata;

5 per mille per:

a) terreni agricoli;

b) aree fabbricabili;

c) unità immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attività artigianale, commerciale, industriale sia in forma individuale sia societaria e precisamente le seguenti categorie catastali: C1 - negozi, C2 - magazzini, C3 - laboratori, C4 - fabbricati per esercizi sportivi, D1 - opifici, D2 - alberghi e pensioni, D3 - teatri e cinematografi, D4 - case di cura, D5 - istituti di credito, D6 - fabbricati per esercizi sportivi, D7 - fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8 - fabbricati costruti per particolari esigenze commerciali, D9 - edifici galleggianti, D10 - residence, D11 - scuole, D12 - posti barca e stabilimenti balneri;

6 per mille per:

unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e non comprese nelle fattispecie precedenti;

2. di aumentare a L. 400.000 la detrazione per abitazione principale;

3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 49 e comma 51 della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali dei terreni sono rivalutati del 25 per cento.

(Omissis).

00A7267

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA

Il comune di CASTIGLIONE D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) così come segue:

7 per mille, aliquota ordinaria;

5,5 per mille abitazione principale (come disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell' I.C.I. viene considerata tale:

l'abitazione concessa in uso gratutito a parenti (in linea retta o collaterale) di primo grado che vi risiedono;

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purchè non locata,

6 per mille per alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a condizione che venga presentata apposita domanda, allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I.;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A7268

COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

Il comune di CASTRIGNANO de' GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'applicazione dell'imposta comunale sul valore degli immobili (I.C.I.) come previsto nel 1999 di cui alla delibera del consiglio comunale n. 13 del 1° aprile 1999, come di seguito riportato:

5,5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,5 per mille per i restanti soggetti passivi.

2. di riconfermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 di cui alla delibera consiglio comunale n. 13 del 1° aprile 1999 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7269

COMUNE DI CATENANUOVA

Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota del 7 per mille come da delibera n. 141 del 5 agosto 1999 e nella misura massima prevista per legge, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

(Omissis).

00A7270

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Il comune di CAVALLINO - TREPORTI (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Aliquota al 4 per mille, minimo previsto dalla legge:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per le relative pertinenze (garage, magazzino, soffitta comprese nelle rispettive categorie catastali), purché ubicate nello stesso immobile;

per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, all'ufficio tributi - I.C.I., di autocertificazione pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e soprattasse previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli) come dovrà risultare da autocertificazione da parte del proprietario, tale aliquota spetta anche per un'altra unità immobiliare oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota;

aliquota al 7 per mille:

per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le residenze secondarie e le abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni di lavoro o studio, nonché per i garage, magazzini, soffitte ed altro, non ubicati nello stesso immobile dell'abitazione principale.

Aliquota 5,8 per mille:

per le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto registrato, su accordo del comune e proprietari o associazioni della proprietà edilizia, da comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario da presentare all'ufficio I.C.I., a norma dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 2 comma 3, 4 e 5 della legge n. 431 del 1998;

2. di applicare una detrazione di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di applicare l'ulteriore detrazione di L. 120.000. (detrazione complessiva massima L. 320.000) per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolari di pensione sociale;

b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;

c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.

L'ulteriore detrazione potrà essere applicata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.

Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione, con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti;

5. l'autocertificazione deve intendersi valida fintanto non intervengono condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto, cambio inquilino, diritto all'ulteriore detrazione) e deve essere prodotta all'ufficio tributi - I.C.I. nei termini, peraltro non perentori, previsti per il pagamento dell'imposta che sono il 30 giugno e il 20 dicembre, secondo che le variazioni delle condizioni si siano verificate nel primo o nel secondo semestre 2000.

L'autocertificazione deve riportare: i dati anagrafici dell'interessato, gli identificativi catastali dell'unità immobiliare e la motivazione.

(Omissis).

00A7271

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

Il comune di CAVARIA CON PREMEZZO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

4,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4,5 per mille per unità immobiliare locate con contratto di locazione di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998;

6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc.;

7 per mille per alloggi non locati.

(Omissis).

00A7272

COMUNE DI CAVEDINE

Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 22 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confennare, per l'anno 2000, l'aliquota del 5 per mille, per i fabbricati;

2. di confermare per lo stesso anno, l'aliquota del 7 per mille, per le aree fabbricabili;

3. di confermare, ancora per l'anno 2000, la detrazione d'imposta nella misura di L. 260.000 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente;

4. di dare atto che la suddetta detrazione vale solo per l'abitazione principale dei soggetti passivi d'imposta;

(Omissis).

00A7273

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO

Il comune di CEGLIE MESSAPICO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;

2. confermare l'aliquota agevolata nella misura del 2,75 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ubicati nel centro medievale così come definito nel piano urbanistico particolareggiato di cui alla delibera del codice civile n. 36 del 25 settembre 1998 o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati sempre nel suddetto centro storico; tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. confermare, altresì in L. 250.000 la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai pensionati con reddito complessivo per nucleo familiare di L. 20.000.000, compresi anche i redditi esenti da Irpef - pensioni sociali - pensioni di invalidità civile - interessi sui Bot e CCT - depositi bancari ecc.

4. elevare a L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale in favore delle famiglie con figlio minore portatore di handicap e con un reddito complessivo non superiore a L. 30.000.000.

5. dare atto che in tutti gli altri casi la detrazione resta fissata nel limite previsto per legge di L. 200.000.

(Omissis).

00A7274

COMUNE DI CELLA MONTE

Il comune di CELLA MONTE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000;

aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille, quindi inalterata rispetto all'anno 1999;

aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unità immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dai proprietari e comunque sfitte;

2. di stabilire in L. 200.000 (103,29 euro) la detrazione unica dell'imposta per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A7275

COMUNE DI CELLIO

Il comune di CELLIO (provincia di Vercelli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione.

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7276

COMUNE DI CENE

Il comune di CENE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo punto nonché nella definizione della detrazione di cui al secondo punto, sono state tenute in considerazione le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del comune.

(Omissis).

00A7277

COMUNE DI CERANOVA

Il comune di CERANOVA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1990 n. 504;

terreni agricoli: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

abitazione principale: 7 per mille

altri fabbricati: 7 per mille

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate;

abitazione principale: L. 200.000 (in ragione annua);

(Omissis).

00A7278

COMUNE DI CERMIGNANO

Il comune di CERMIGNANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

di determinare, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota all'1 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

di stabilire la durata dell'applicazione dell'aliquota agevolata in anni 3 dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A7279

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Il comune di CERRETO di SPOLETO (provincia di Perugia) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1 - Abitazione principale: 4 per mille;

2 - Altri fabbricati: 6 per mille;

3 - Aree fabbricabili: 6 per mille.

2) Di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1 - Abitazione principale: L. 200.000

(Omissis).

00A7280

COMUNE DI CESANO MADERNO

Il comune di CESANO MADERNO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

l. determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota dei 4,8 per mille applicabile all'abitazione principale, comprese le relative pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale);

aliquota dei 3 per mille applicabile agli immobili soggetti ai contratti convenzionati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come recepiti dalla delibera giunta comunale n. 291 del 15 dicembre 1999;

aliquota dei 7 per mille applicabile a tutti gli immobili non precedentemente individuati.

2. confermare la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e per le relative pertinenze come sopra definite, fino alla concorrenza del suo ammontare, già adottata per l'anno 1999 con delibera giunta comunale n. 22 del 26 gennaio 1999, nel modo seguente:

a) L. 350.000 (ovvero 200.000 + 150.000) qualora il contribuente risulti ammesso totalmente alle agevolazioni ISE (indicatore della situazione economica) di cui alla delibera consiglio comunale n. 101 del 18 dicembre 1998, così come modificata dalla delibera del consiglio comunale n. 46 dell'8 giugno 1999, se l'indicatore ISE è inferiore a L. 18.000.000;

b) L. 300.000 (ovvero 200.000 + 100.000) qualora il contribuente risulti ammesso parzialmente alle agevolazioni ISE di cui alle delibere sopra richiamate, se l'indicatore ISE è compreso tra L. 18.000.000 e L. 28.000.000;

c) L. 200.000 in tutti gli altri casi diversi da quelli sub *a)* e *b).*

(Omissis).

00A7281

COMUNE DI CHIAVENNA

Il comune di CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 2000, ai fini I.C.I. l'aliquota del 5,5 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

di stabilire, per l'anno 2000, un'aliquota ridotta al 4,5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazione previste per le abitazione principali (aliquota ridotta e detrazioni):

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto;

l'unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;

di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

(Omissis).

00A7282

COMUNE DI CINETO ROMANO

Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare, anche per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura che segue:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

(Omissis).

00A7283

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Il comune di CIVITELLA di ROMAGNA (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis)*, di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

4 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

6,5 per mille sul valore degli altri immobili;

7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

00A7284

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO

Il comune di CIVITELLA MESSER RAIMONDO (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. deliberare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 ,e successive modificazioni intervenute, nella misura unica del 5,5 per mille e con le detrazione di imposta minime previste dalla legge;

(Omissis).

00A7285

COMUNE DI CLAVESANA

Il comune di CLAVESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2000;

di determinare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa agli alloggi non locati anno 2000; di non avvalersi delle facoltà di apportare eventuali riduzioni di imposta, detrazione o elevazioni, conformemente alle possibilità accordate dalla legge.

(Omissis).

00A727286

COMUNE DI COLI

Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A7287

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Il comune di COLLE UMBERTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 230.000 la detrazione per l' abitazione principale;

3) di equiparare ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

d) le pertinenze, in quanto parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionari alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non sia locata.

e) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

(Omissis).

00A7288

COMUNE DI CONCA CASALE

Il comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):

aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: aliquota ordinaria del 6 per mille; 5 per mille per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A7289

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Il comune di CONCORDIA SAGITTARIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille;

2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 nel caso di nuclei familiari di solo reddito di pensione inferiore a L. 16.000.000 (con esclusione del reddito derivante da abitazione principale).

(Omissis).

00A7290

COMUNE DI CORENO AUSONIO

Il comune di CORENO AUSONIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

Dare atto che le detrazioni per le abitazioni principali sono stabilite dall'art. 18 del regolamento richiamato in premessa.

(Omissis).

00A7291

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Il comune di CORNATE d'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) abitazione principale e pertinenza nel numero massimo di una per ogni singola abitazione principale: aliquota 5,1 per mille

b) altri immobili: aliquota 6,2 per mille;

c) di confermare la detrazione per la sola abitazione nella misura annua di L. 200.000.

L'ammontare della detrazione potrà essere estesa alla pertinenza soltanto per l'eventuale parte eccedente rispetto all'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7292

COMUNE DI CORTACCIA (KURTATSCH)

Il comune di CORTACCIA (KURTATSCH) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) per l'abitazione principale 4 per mille;

b) per i residui immobili 4,5 per mille.

Di determinare l'importo di detrazione per l'abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e succ. mod. ed integr. in L. 600.000. (L'aliquota per l'abitazione non principale ammonta pertanto il 4 per mille giusto l'art. 58/3 del decreto-legge 15 dicembre 1997 n. 446).

(Omissis).

00A7293

COMUNE DI CORTE FRANCA

Il comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille;

di confermare altresì la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue.

(Omissis).

00A7294

COMUNE DI COSSATO

Il comune di COSSATO (provincia di Biella) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

Aliquota I.C.I. unità abitativa principale: 5 per mille

aliquota altri immobili: 5,5 per mille

aliquota unità abitative sfitte: 7 per mille

finanziando la perdita di gettito dovuta all'assimilazione di tutte le pertinenze alle unità abitative principali stimata in L. 161.729.744 con una parte del gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale IRPEF, lasciando inalterata la detrazione per l'unità abitativa principale in L. 200.000;

2. di dare atto che la detrazione applicabile all'unità abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 2000.

3. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota ICI nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che

hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

4. di considerare direttamente adibita ad unità abitativa principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata cosi come previsto dall'art. 8 dei decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23. dicembre 1996.

(Omissis).

00A7295

COMUNE DI CREMENO

Il comune di CREMENO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 secondo la seguente articolazione:

aliquota ordinaria del 6 per mille su tutte le unità immobiliari;

aliquota del 4 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di elevare a L. 500.000 (Euro 258,23) l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

00A7296

COMUNE DI CRESPADORO

Il comune di CRESPADORO (provincia di VICENZA) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune per l'esercizio finanziario 2000 e in L. 200.000 annue la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7297

COMUNE DI CRESPINO

Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, *(omissis)* l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille nonché di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di L. 200.000;

2. di determinare, altresì, per l'anno 2000, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizi, ecc.) avviate nel corso dell'anno 2000.

(Omissis).

00A7298

COMUNE DI CROPANI

Il comune di CROPANI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*;

2. di confermare, senza variazioni le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, che saranno applicate in questo comune, nella misura del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni e del 6 per mille per i terreni edificabili e per l'abitazione principale;

3) di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.

(Omissis).

00A7299

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

Il comune di CROSIO della VALLE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.

stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7300

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Il comune di CUASSO al MONTE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*, confermando, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di rinviare al regolamento comunale sull'I.C.I. *(omissis)*, per quanto non espressamente specificato in tale sede, in particolare per quanto riguarda la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

00A7301

COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 2000;

2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000.

(Omissis).

00A7302

COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO

Il comune di CURIGLIA con MONTEVIASCO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quella determinata per l'anno 1999 e come appresso indicata:

a) 6 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

00A7303

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Il comune di DANTA di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinazione, per l'anno 2000, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille, detrazione dell'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; non applicazione della detrazione dell'unità immobiliare principale alle pertinenze.

(Omissis).

00A7304

COMUNE DI DIPIGNANO

Il comune di DIPIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto 1° gennaio 2000:

a) fabbricati:

1. unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,75 per mille;

2. altri fabbricati: 6 per mille;

b) aree fabbricabili: 5,5 per mille;

c) detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A7305

COMUNE DI DOGLIANI

Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

3. di determinare per l'anno 2000 l'applicazione dell'I.C.I nel modo seguente:

a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille con detrazione L. 200.000;

b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 6 per mille;

4) di approvare, quindi, per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3 commi 53, 55 e 56, della legge n. 662/1996 e dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le seguenti tipologie di tassazione concesse da tali disposizioni legislative per la disciplina del tributo:

c) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o più persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: aliquota del 5,5 per mille con detrazione L. 300.000;

d) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata 1 per mille per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5,5 per mille in quanto considerata abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera c), di L. 300.000.

(Omissis).

00A7306

COMUNE DI DOMASO

Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare le aliquote. riduzioni o detrazioni d'imposta per l'anno 2000 relativamente all'I.C.I. quelle adottate dal consiglio comunale in seduta del 26 febbraio 1999 con atto n. 5;

aliquota del 5 per mille per tutti i tipi di aree edificabili e fabbricati ex art. 2 decreto legislativo 504/1992;

di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000;

(Omissis).

00A7307

COMUNE DI DOSOLO

Il comune di DOSOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle misure diversificate sotto riportate:

a) aliquote applicabili per l'anno 2000:

5,5 per mille come aliquota ordinaria;

7 per mille per gli alloggi non locati;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori:

1 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili sempreché interessati da interventi di recupero totale e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori, ivi compresi gli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori.

2. di stabilire, anche per l'anno 2000, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sia considerata , ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., come abitazione principale , qualora non locata , e pertanto soggetta alla aliquota ordinaria dei 5,5 per mille ;

3. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione massima dell'imposta dovuta per l'abitazione principale da applicarsi secondo le modalità prevista dalla legge.

(Omissis).

00A7308

COMUNE DI DREZZO

Il comune di DREZZO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili:

aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale di persone residenti;

aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie d'immobili.

(Omissis).

00A7309

COMUNE DI DRONERO

Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i..

(Omissis).

00A7310

COMUNE DI DUGENTA

Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti con le seguenti agevolazioni:

ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 8 della legge n. 504/1992 sono considerate abitazioni principali, oltre quelle definite tali dal comma 2, le seguenti:

immobili uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; per beneficiare dell'agevolazione gli interessati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di parentela e copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito, purché l'occupante comodatario non sia proprietario di altra abitazione (art. 59, comma 1, decreto legislativo n. 446/1997);

L'immobile posseduto da disabile, invalido al 100x100, che abbia la residenza presso istituti di ricovero o sanitari per causa di ricovero permanente, a condizione che tale abitazione non sia locata a terzi (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).

(Omissis).

00A7311

COMUNE DI EDOLO

Il comune di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille con detrazione di L. 250.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili.

2) di determinare altresì, a partire dal 1 gennaio 2000, che le pertinenze alle unità immobiliari adibite a prima abitazione (garage, cantine, soffitte), se accatastate come unità immobiliari separate, godano dei benefici dell'abitazione principale purché non superino la superficie di mq. 60 per ciascuna unità immobiliare.

(Omissis).

00A7312

COMUNE DI ENTRACQUE

Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I da applicarsi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti;

2. di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

00A7313

COMUNE DI ESINE

Il comune di ESINE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4. *(omissis)*;

5. di dare atto che per quanto riguarda agevolazioni, controlli e potenziamento degli uffici si farà riferimento al regolamento I.C.I. approvato con delibera Consiglio comunale n. 47 in data 28 dicembre 1998.

(Omissis).

00A7314

COMUNE DI EUPILIO

Il comune di EUPILIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

a) 4 per mille per le abitazioni principali e tutto quanto equiparato ad essa come regolamento;

b) 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

c) di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7315

COMUNE DI FAGNANO OLONA

Il comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2000:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille

b) abitazione principale: 5 per mille

c) aliquota agevolata per i proprietari che eseguiranno interventi di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di tre anni): 4 per mille;

(Omissis).

00A7316

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. la elevazione da L. 300.000 a L. 500.000 della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2. la riduzione dell'aliquota dal 6 al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

3. la riconferma dell'aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

4. la riconferma della concessione delle agevolazioni previste dal comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore degli anziani e dei disabili.

(Omissis).

00A7317

COMUNE DI FAUGLIA

Il comune di FAUGLIA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Fauglia per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto del rispetto del comma 1, articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, converto con modificazione in legge 24 ottobre 1996, n. 556;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero.

2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:

disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di L. 40.000.000 annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento);

possessori solo dell'immobile per Il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a L. 13.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo.

3. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli altri componenti dei nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

b) che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/l, A/7, A/8, A/9;

c) che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda corredata della relativa documentazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2000.

(Omissis).

00A7318

COMUNE DI FIAMIGNANO

Il comune di FIAMIGNANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, come già per l'anno precedente;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000 nella misura di L. 250.000, come già per l'anno precedente.

(Omissis).

00A7319

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Il comune di FIGLINE VALDARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 18 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come appresso indicato:

del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e non locati;

del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

00A7320

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Il comune di FIORENZUOLA d'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4,7 per mille per abitazione principale;

5,7 per mille ordinaria;

6,7 per mille per unità immobiliari tenute sfitte (cioè prive di utenze Enel e acqua) e ricomprese tra le categorie da A/1 ad A/9 ed eventuale relativa pertinenza;

5,2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 commi 3, 4 e 5 ed eventuale relativa pertinenza; (detta aliquota vale per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto);

2. di dare atto che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata al 5,2 per mille deve entro il 30 giugno presentare all'ufficio tributi il contratto siglato ai sensi della legge n. 341/1998 art. 2 commi 3, 4 e 5 valevole per l'anno d'imposta, oltre a un documento che attesti l'uso di abitazione principale da parte del conduttore;

3. di mantenere per l'anno 2000 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale, come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3 comma 55/2 a L. 220.000 la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso dei seguenti particolari requisiti:

A. Pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima, aventi i seguenti requisiti:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o diritto di uso, usufrutto o abitazione sull'intero territorio nazionale:

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima sociale del capofamiglia;

B. portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a 20.000.000 lordi, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dal suo status;

C. soggetti titolari di assistenza sociale, a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio comunale assistenza, da presentare presso l'ufficio Tributi del comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti:

a) reddito minimo vitale;

4. di dare atto, che il contribuente per applicare la detrazione d'imposta di L. 300.000 deve presentare presso l'ufficio tributi del comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento i seguenti documenti:

Pensionati titolari di pensione minima INPS:

a) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;

b) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;

portatori di handicap:

a) certificato di riconoscimento di invalidità non inferiore al 100% al 1° gennaio dell'anno 2000;

b) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;

c) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;

soggetti titolari di assistenza sociale:

a) relazione del servizio assistenza del comune;

b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o è pari al reddito minimo vitale annuo;

c) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;

d) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;

(Omissis).

00A7321

COMUNE DI FIUMARA

Il comune di FIUMARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000 l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coope-

rative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ,sia del 6 per mille;

2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

00A7322

COMUNE DI FONTANAROSA

Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000 e del 6 per mille per gli altri immobili *(omissis).*

(Omissis).

00A7323

COMUNE DI FONTEVIVO

Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,8 per mille per le abitazioni principali e di aumentare al 5 per mille l'aliquota relativa agli altri fabbricati, terreni ed aree;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000;

3. di confermare, agli effetti I.C.I., la detrazione per l'abitazione principale, in L. 400.000 per le famiglie con soggetti portatori di handicap (debitamente documentati) in relazione ai seguenti limiti di reddito:

Nucleo familiare	Reddito
1 persona	fino a L. 20.000.000
2 persone	fino a L. 30.000.000
3 persone	fino a L. 35.000.000
4 persone	fino a L. 40.000.000
5 persone	da L. 40.000.000 a L. 50.000.000

4. Di istituire un'ulteriore aliquota I.C.I. del 7 per mille per le case sfitte;

(Omissis).

00A7324

COMUNE DI FORLÌ DEL SANNIO

Il comune di FORLI' del SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune, per l'anno 2000, nella misura del 6 (sei) per mille;

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da lire 200.000 a lire 230.000.

(Omissis).

00A7325

COMUNE DI FORMIGARA

Il comune di FORMIGARA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Conferma per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. 2000 nella misura unica del 5,5 per mille. Per tutte le categorie di immobili con detrazione di L. 200.000 rapportato ad un anno solare per la sola abitazione principale e con esclusione delle pertinenze che risultano catastalmente distinte dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7326

COMUNE DI FOSSALTO

Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, è stabilita, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille;

2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc. sono determinati dagli artt. 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, *(omissis)* e dal decreto legislativo n. 446/1997;

3. che l'aliquota di cui sopra e così determinata sarà resa nota ai cittadini e a tutti gli uffici aventi competenza in materia, nei modi e termini voluti dalla legge, per cui il responsabile del tributo a tanto è impegnato.

(Omissis).

00A7327

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Il comune di FRANCAVILLA FONTANA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 22 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 nel 5,8 per mille l'aliquota unica di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli soggetti a tale imposta;

2. di fissare, altresì, la detrazione d'imposta prevista dalla legge di L. 200.000 nella misura unica di L. 325.000 per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta stessa.

(Omissis).

00A7328

COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO

Il comune di FRASSINELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A7329

COMUNE DI FRAZZANÒ

Il comune di FRAZZANO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille anche per l'anno 2000 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati;

determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

00A7330

COMUNE DI FREGONA

Il comune di FREGONA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, *(omissis)* per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A7331

COMUNE DI FUSIGNANO

Il comune di FUSIGNANO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nel seguente modo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota 7 per mille per gli alloggi, diversi dalla abitazione principale, non locati;

aliquota 4 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati a norma dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, e i cui accordi siano depositati, presso il comune di Fusignano;

2. di stabilire quale detrazione dall'imposta dovuta, per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 250.000;

3. di stabilire, in deroga al punto 2. di cui sopra, una detrazione fino a L. 300.000 per l'abitazione principale a chi sia in possesso dei seguenti requisiti e si trovi nelle condizioni che seguono:

Condizioni di base per il diritto alla elevazione della detrazione fino a L. 300.000:

i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc..) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso e abitazione);

Sono ammesse a fruire dell'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie:

A/2 abitazioni di tipo civile

A/3 abitazioni di tipo economico

A/4 abitazioni di tipo popolare

A/5 abitazioni di tipo ultra popolare

A/6 abitazioni di tipo rurale

e che abbiano una rendita catastale non superiore a L. 1.000.000;

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999;

il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile 1999; per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2000.

Particolari situazioni aventi diritto:

A) Famiglie di pensionati.

nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1° gennaio 2000 avente i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 15.000.000 aumentato di 11.000.000 per ogni componente oltre il primo.

B) Famiglie con portatori di handicap:

famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% avente i seguenti requisiti:

reddito famigliare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a 15.000.000 pro-capite.

C) Famiglie di giovani coppie:

nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre 4 anni alla data del 1° gennaio 2000;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a 15.000.000 pro-capite.

D) Famiglie numerose:

nuclei familiari composti da 5 o più componenti avente i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a 13.000.000 pro-capite.

E) Famiglie a basso reddito:

nuclei familiari composti da due o più persone non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto già previsto dalle lettere precedenti aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 11.000.000 pro-capite.

F) Famiglie assistite:

nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1° gennaio 2000.

G) Persone single a basso reddito:

persone sole con reddito complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 riferito all'anno 1999.

4. di dare atto che il minor introito derivato dall'aumento della detrazione fino a L. 300.000 per i casi sopra indicati, valutabile in L. 5.000.000, trova copertura al Cap. 15646 «Quota compensativa I.C.I. per maggiori detrazioni» dei bilancio 2000;

5. di determinare i seguenti criteri applicativi per la richiesta di ulteriore detrazione fino a L. 300.000:

il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000. La richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 30 giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Fusignano, Corso Emaldi 115, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sarà depositato presso l'Ufficio Tributi.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A7332

COMUNE DI GAGLIANICO

Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 225.000.

(Omissis).

00A7333

COMUNE DI GAIARINE

Il comune di GAIARINE (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, le stesse aliquote dell'anno precedente per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille, con le seguenti eccezioni:

4 per mille sulle abitazioni principali con una detrazione massima di L. 200.000;

7 per mille sui fabbricati, ad uso residenziale, non locati iscrivibili alla categoria A, escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari e/o anziani (ultrasessantacinquenni), per le quali viene applicata l'aliquota del 5 per mille;

7 per mille sui fabbricati non locati alle categorie C/3 D/1 D/7.

(Omissis).

00A7334

COMUNE DI GALEATA

Il comune di GALEATA (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)* di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;

6 per mille sul valore degli altri immobili;

7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna.

(Omissis).

00A7335

COMUNE DI GANDOSSO

Il comune di GANDOSSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 5,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 250.000.

(Omissis).

00A7336

COMUNE DI GAVORRANO

Il comune di GAVORRANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di approvare, *(omissis)* per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli come sotto indicato:

4,7 per mille:

1. per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. per i soggetti anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti locata;

3. per i soggetti possessori di abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti entro il primo grado);

4. per i soggetti possessori di abitazione locata con «contratto agevolato» (art. 2, comma 3, legge n. 431/1978);

5. per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto;

6,9 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, mantenendo per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto per legge, fino e concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 per tutti, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7337

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente a:

1. alle abitazioni principali;

2. alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta, cantina, che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

3. alle unità immobiliare equiparate ad abitazioni principali quali:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e l'occupazione sia desumibile da atti certi;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore:

di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3. in L. 200.000, con le modalità previste dal comma 55, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;

di fissare per tutti gli altri immobili l'aliquota del 6 per mille

(Omissis).

00A7338

COMUNE DI GERA LARIO

Il comune di GERA LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A7339

COMUNE DI GHIFFA

Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale;

di confermare la misura della detrazione per l'unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A7340

COMUNE DI GHISLARENGO

Il comune di GHISLARENGO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di provvedere, *(omissis)*, in riferimento all'esercizio 2000:

ad elevare l'aliquota unica dalla misura del 5 per mille al 5,5 per mille;

a confermare la detrazione sulle abitazioni principali di L. 200.000.

(Omissis).

00A7341

COMUNE DI GLORENZA (GLURNS)

Il comune di GLORENZA (GLURNS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. modd., in L. 350.000 a partire dall'anno 2000 la misura della detrazione per la abitazione principale nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, mentre viene confermata nel 4 per mille l'aliquota unitaria per detta imposta.

2. di adottare in tale riguardo peraltro le seguenti disposizioni regolamentari:

a) agli effetti dell'applicazione della detrazione per la abitazione principale si considerano parti integranti le sue pertinenze allorquando questa è asservita effettivamente e durevolmente al proprietario dell'abitazione o al titolare di diritto reale di godimento.

b) visto che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta dovuta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a L. 300.000/mq per le aree entro le mura cittadine e L. 100.000/mq per quelle situate all'infuori del cerchio cittadino.

(Omissis).

00A7342

COMUNE DI GOMBITO

Il comune di GOMBITO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, per l'anno 2000;

A) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

B) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

C) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi possedute nel comune: 6 per mille.

D) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

E) aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per abitazioni locate ai sensi del capo 2, legge n. 431, del 9 dicembre 1998: 3 per mille;

per cascine oggetto di intervento con piano di recupero: zero per mille per cinque anni dalla data di abitabilità;

2. Per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati agibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare

al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

5. Viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. *(Omissis).*

7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta al terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A7343

COMUNE DI GORGONZOLA

Il comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, per questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) 5. 5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di L. 200.000;

b) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, cantine, solai, soffitte, ecc.) (senza detrazione);

c) 5.5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito (detrazione L. 200.000) (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate);

d) 5.5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata (detrazione L. 200.000) (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate);

e) 6 per mille per terreni, altri fabbricati e immobili tenuti a disposizione come residenze secondarie.

f) 7 per mille per gli immobili non locati, sfitti (si considerano tali quegli immobili che seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione), o locati con canone libero.

g) 4 per mille per gli immobili affittati con canoni concertati (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno della copia del contratto).

(Omissis).

00A7344

COMUNE DI GOTTOLENGO

Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

(Omissis).

1. di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi:

a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati;

b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a L. 16.000.000 oppure composto da due persone e con valore di ISE di L. 25.120.000;

2. che per avere diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovrà presentare all'ufficio tributi entro il 31 maggio 2000 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne;

3. di stabilire che il pagamento per il 2000 potrà avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere.

(Omissis).

00A7345

COMUNE DI GRAFFIGNANA

Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota del 5 per mille con effetto dal 1° gennaio 2000;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis).

00A7346

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ

Il comune di GUALTIERI SICAMINÒ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000.

(Omissis).

00A7347

COMUNE DI GUANZATE

Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nonché le detrazioni spettanti per l'abitazione principale, come risulta dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PROSPETTO ALIQUOTE ICI ANNO 2000

Oggetto dell'imposta	Aliquota	Detrazione
Immobili diversi dalle abitazioni (Compresi terreni ed aree edificabili)	5 per mille	
Abitazione principale	4 per mille	L. 250.000
Pertinenze dell'abitazione principale ancorché distintamente iscritte in catasto, quali ad esempio box, cantine ecc.	4 per mille	
Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa	4 per mille	L. 250.000
Alloggio regolarmente assegnato da istituti o agenzie pubbliche	4 per mille	
Fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: locati (con contratto registrato) per abitazione principale non locati	4 per mille 5 per mille	
Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza presso case di riposo o istituti sanitari, a condizione che lo stesso immobile non risulti locato	4 per mille	L. 250.000
Abitazione ceduta in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, ascendente e discendente, il terzo grado in linea collaterale e affini in secondo grado	4 per mille	
Fabbricati realizzati da imprese, che hanno per oggetto esclusivo e prevalente la costruzione e la vendita, e non venduti per un periodo di un anno	4 per mille	

La detrazione per l'abitazione principale è elevata a L. 430.000 a tutela dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi:

a) essere residenti nel comune di Guanzate;

b) essere proprietari, oppure titolari dei diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);

c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F., inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue:

Componenti nucleo familiare	Reddito imponibile annuo
1	12.000.000
2	19.800.000
3	25.440.000
4	30.360.000
5 e oltre	35.400.000

Qualora un componente dei nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidità civile superiore al 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di L. 2.000.000.

Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, è quello dei nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente.

La nozione di abitazione principale è quella definita dalla normativa fiscale.

Il soggetto passivo provvederà all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalità e tempi previsti dalla vigente normativa e dovrà presentare entro il 31 dicembre 2000 all'ufficio comunale competente:

1. dichiarazione dei redditi (Mod. 101 - 730 - Unico) di tutto il nucleo familiare;

2. ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto passivo attesta:

che si tratta dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare;

4. (eventualmente) attestato di invalidità civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L.

(Omissis).

00A7348

COMUNE DI GUBBIO

Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote agevolate:

l'aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali;

l'aliquota agevolata del 5,9 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati;

l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili;

al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;

alla realizzazione delle autorimesse e posti auto anche pertinenziali;

all'utilizzo dei sottotetti; tale aliquota agevolata non può essere goduta trascorsi tre 3 anni dall'inizio dei lavori;

3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate, sono introdotte per l'anno 2000 nel rispetto della norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 556;

(Omissis).

1. di accordare, per l'anno 2000, in conformità al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una riduzione del 50% dell'imposta

comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) portatori di handicap;

c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno;

d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale;

e) minori e orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini IRPEF, relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo;

le persone fisiche, come individuate ai punti *a) b) c)* e *d)*, hanno diritto alla detrazione a condizione che il loro reddito complessivo annuo e quello dei familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a 21.000.000 di lire e che non posseggono loro o i loro familiari conviventi a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, alcuna altra unità immobiliare per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 15, comma *quater*, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Il limite reddituale di 21.000.000 di lire si intende riferito ad un nucleo familiare fino a due persone; per ogni ulteriore familiare a carico convivente il suddetto limite è elevato di 1.500.000 lire.

Per la determinazione del limite si fa riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 1999 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo.

I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento, dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.

(Omissis).

00A7349

COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

Il comune di INVERNO e MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire con effetto dal 1° gennaio 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per l'anno 2000.

(Omissis).

00A7350

COMUNE DI ISTRANA

Il comune di ISTRANA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno di imposta 2000 le seguenti aliquote applicabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili esistenti nel territorio comunale:

Aliquota del 5 per mille:

immobili non locati;

aree edificabili prive di concessione edilizia.

Aliquota del 4 per mille:

tutte le altre tipologie di immobili.

Detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

La detrazione di L. 200.000 è estesa anche alle abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela.

Aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70%;

contribuenti che vivono in famiglie il cui reddito annuo lordo procapite non superi L. 20.000.000 al cui interno vi sono soggetti portatori di handicap così come individuati e certificati dalle competenti autorità locali, ai sensi della legge 104/1992, oppure un non vedente ai sensi della legge n. 508/1988, purché viventi nel nucleo familiare almeno per una parte della giornata;

nuclei che si trovano in stato di comprovata indigenza proprietari di unica abitazione utilizzata direttamente dal proprietario;

nuclei familiari di ultrasessantacinquenni (anche single) non conviventi con familiari con reddito derivante solo da pensione non superiore a L. 20.000.000 (escluso il reddito dell'abitazione), che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (ed eventuale garage cat. C 6). Per ogni ulteriore ultrasessantacinquenne componente il nucleo a partire dal terzo, il limite di reddito viene elevato di L. 5.000.000 per ciascuno.

Tutte le agevolazioni sopra elencate sono concesse a domanda dei soggetti interessati da presentarsi per l'anno di imposta 2000 entro il 30 giugno 2000.

Le agevolazioni di cui al punto precedente concesse a particolari categorie di contribuenti già presentate ed approvate dall'Amministrazione nel corso dei 1999 sono da considerarsi valide ed applicabili anche per l'anno 2000 se permangono i requisiti richiesti per la loro concessione.

(Omissis).

00A7351

COMUNE DI JENNE

Il comune di JENNE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili ed aree fabbricabili istituiti con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

00A7352

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Il comune di LAMA dei PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire con effetto per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siti nel comune di Lama dei Peligni, nelle seguenti misure:

abitazione principale (comprese le pertinenze secondo quando stabilito del regolamento comunale), aliquota I.C.I. 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000;

abitazione secondaria, terreni edificabili ed altro, aliquota I.C.I. 6,5 per mille;

(Omissis).

00A7353

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Il comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*, ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

a) di confermare, per quanto concerne gli alloggi non locati, la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, pari al 7 per mille;

b) di confermare, per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi di lucro, la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, pari al 4 per mille;

c) di confermare, per quanto concerne l'abitazione principale nonché le altre tipologie di immobili non ricomprese nei punti *a)* e *b)*, la misura dell'aliquota I.C.I. applicata per anni precedenti, anche per l'anno 2000, pari al 6 per mille;

d) di stabilire la detrazione I.C.I. per la prima casa nella misura di L. 200.000, dando atto che le pertinenze delle abitazioni principali sono soggette allo stesso regime fiscale delle abitazioni principali.

(Omissis).

00A7354

COMUNE DI LANUVIO

Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

6,5 per mille, aliquota ordinaria;

5,5 per mille, aliquota da applicare per imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Lanuvio per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari di cui all'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera c.c. n. 8 del 19 marzo 1999.

(Omissis).

00A7355

COMUNE DI LANZO TORINESE

Il comune di LANZO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote I.C.I. per il 2000 nella quota unica del 6 per mille nonché la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 e le agevolazioni come meglio indicato nell'allegato prospetto;

OGGETTO	Aliquote	Detrazioni Lire
Abitazione principale	6 per mille	200.000
Immobili diversi dalle abitazioni	6 per mille	—
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale	6 per mille	—
Locali destinati a varie attività non aventi scopo di lucro	6 per mille	—
Aree edificabili	6 per mille	—
Per tutte le altre categorie	6 per mille	—

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7356

COMUNE DI LATERZA

Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille;

b) aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale con esclusione degli immobili adibiti a pertinenze ed accatastati separatamente dall'abitazione;

c) aliquota ridotta del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detto intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi, della relativa domanda su modello predisposto dall'ufficio stesso.

2. di determinare in L. 260.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

la detrazione, quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A7357

COMUNE DI LEVONE

Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura unica per tipologie di immobili, con una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.

(Omissis).

00A7358

COMUNE DI LICCIANA NARDI

Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, come di seguito specificato:

nella misura del 6,7 per mille, da applicare sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni principali;

nella misura del 5,3 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune ed ivi dimoranti, relativamente alla sola parte abitativa (categoria dalla A/1 alla A/11, eccetto la categoria A/10), con esclusione di eventuali unità immobiliari iscritte al catasto edilizio nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) per le quali deve essere applicata l'aliquota del 6,7 per mille.

(Omissis).

00A7359

COMUNE DI LICENZA

Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, e la misura della detrazione d'imposta in L. 240.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7360

COMUNE DI LIMENA

Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare le aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2000 come indicato nello schema allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto, *(omissis); (All. A).*

2. *(Omissis).*

Allegato A:

TIPOLOGIE IMMOBILI	Aliquote	Detrazione normale	Detrazione per reddito	Detrazione fam. con minori disabili o adulti invalidi dal 75% al 100% Detrazione persona assistita in via continuativa dal comune	Riduzione d'imposta
a) aliquota ordinaria	5,5 per mille	da applicare se il caso lo prevede			
Abitazione principale compreso garage/s: del soggetto passivo utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnata da Istituto Autonomo Case Popolari concessa in uso a parenti ed affini di primo grado di anziani ricoverati in istituti (art.3, comma 56 della legge 662/1996) di nuclei familiari con minori disabili o adulti invalidi dal 75% al 100%	4 per mille	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	400.000 400.000 400.000	500.000 500.000 500.000	
c) abitazione concessa in affitto:	6 per mille	senza detrazione	senza detrazione	senza detrazione	
a) immobili diversi da abitazioni: terreni; gruppi A/10, B, C (esclusi i C/6 garage/s abitazione principale) e D;	6 per mille				
f) alloggi non locati	6,5 per mille				
g) abitazione inagibile o inabitabile	5,5 per mille				50 per cento
h) immobili di enti senza scopo di lucro	5,5 per mille				
h) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55 della legge 662/1996) aliquota 5,5 per mille	5,5 per mille				

(Omissis).

00A7361

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Il comune di LIZZANO in BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6,8 per mille;

b) aliquota ridotta 6 per mille (abitazione principale e sue pertinenze artt. 5 e 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.);

2. di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrà essere applicata nella misura di L. 200.000, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A7362

COMUNE DI LOCATE VARESINO

Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire le seguenti misure per l'applicazione dell' I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) abitazione principale:

aliquota 4,5 per mille; detrazione L. 200.000.

b) Unico immobile destinato ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze classificate C2 e C6, escluse unità immobiliari classificate A/8, posseduto da persona fisica di età superiore a sessantacinque anni

alla data del 1° gennaio 2000 con redditi 1999 del relativo nucleo familiare non superiore a L. 16.000.000 in caso questo questo risulti composto da una sola persona; non superiore a L. 22.000.000 se composto da 2 persone od oltre: aliquota 4,5 per mille; detrazione L. 300.000;

c) immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni, ivi comprese le pertinenze asservite all'abitazione principale distintamente iscritte a catasto, i terreni ed aree fabbricabili: aliquota 5 per mille.

(Omissis).

00A7363

COMUNE DI LOMAGNA

Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: *(omissis).*

1. *(Omissis).*

2. confermare, a ciò fornendo espressa approvazione, per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a conferma dei valori già approvati per l'anno 1999, come di seguito riportato:

5 per mille abitazioni principali (comunque nel rispetto, in attesa di assumere particolareggiate disposizioni regolamentari, della circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999, come da precisazioni già fornite e già meglio espresse, con riguardo alle pertinenze);

5,75 per mille altri fabbricati;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.

3. confermare, a ciò fornendo espressa approvazione, per l'anno 2000 il regime delle detrazioni con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto già approvato per l'anno 1999, facendo cioè salvo il valore a nuovo della pensione minima I.N.P.S., come di seguito riportate: confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché la detrazione di L. 300.000 solo a favore delle categorie più deboli come già meglio identificate, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato, e come già approvato per l'anno 1999.

Requisiti richiesti:

categorie ammesse:

1. pensionati con residenza nel comune di Lomagna:

reddito annuale: per nucleo con un singolo reddito non eccedente il valore della pensione minima INPS anno 2000 (nel conteggio non dovrà essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile);

reddito annuale: per nucleo con più redditi di pensione il cumulo delle pensioni non Dovrà superare il valore della pensione minima INPS moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni.

2. Portatore di handicap al 100%:

reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. .... (doppio del valore della pensione INPS anno 2000), oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico;

3. Lavoratori disoccupati:

reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. .... (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2000) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico;

4. Lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilità:

reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. .... (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2000) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico;

Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000.

5. Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti.

6. Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidità se convivente;

reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. .... (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999), oltre a L. 2.500.000 per ogni familiare a carico;

proprietà immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprietà) più eventuali pertinenze se non rientrante nelle seguenti categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovrà essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 2000 e dovrà aver allegato i seguenti documenti:

stato di famiglia;

denuncia dei redditi 2000 (redditi 1999) di tutti i componenti il nucleo familiare;

copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilità.

L'autorizzazione alla maggior detrazione, verrà comunicata entro il 15 giugno 2000.

I cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle sanzioni ed interessi così come previste da deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 28 luglio 1998 sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle loro entità, esecutiva per vidimazione dell'O.RE.CO. Milano n. 119 del 6 agosto 1998.

(Omissis).

00A7364

COMUNE DI LOVERE

Il comune di LOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, e all'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 6 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti in questo comune, per l' unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione abitazione principale L. 200.000;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7365

COMUNE DI LOZIO

Il comune di LOZIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille senza diversificazione alcuna e con detrazione di L. 220.000 per abitazione principale.

(Omissis).

00A7366

COMUNE DI LOZZO ATESTINO

Il comune di LOZZO ATESTINO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,25 per mille per l'abitazione principale e pertinenze all'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta), anche se le stesse risultano distintamente iscritte in catasto (aliquota agevolata);

7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);

2. di confermare, altresì, per lo stesso anno, la detrazione di L. 200.000, per l' abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7367

COMUNE DI LUINO

Il comune di LUINO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di incrementare la detrazione per l'abitazione principale e di determinarla nella misura di L. 255.000.

(Omissis).

00A7368

COMUNE DI LUNGAVILLA

Il comune di LUNGAVILLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. *(omissis).*

Tabella per le maggior detrazioni per la determinazione dell'I.C.I. - l'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare - adibita ad abitazione principale per l'anno 2000.

TABELLA DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

	Detrazioni		
Componenti nucleo familiare	L. 350.000 1ª fascia	L. 300.000 2ª fascia	L. 250.000 3ª fascia
	Redditi complessivi		
1 persona	9.000.000	10.698.000	12.481.000
2 persona	14.710.000	17.653.000	20.595.000
3 persona	18.900.000	22.680.000	26.460.000
4 persona	22.700.000	27.100.000	31.560.000
5 persona	26.300.000	31.500.000	36.820.000
6 persona	29.800.000	40.000.000	46.500.000

N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti il nucleo familiare e i rispettivi redditi complessivi.

Modalità' di applicazione:

1. le maggiori detrazioni sono applicate alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/6, aventi un valore catastale non superiore a L. 60.000.000, adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b) coniuge a carico di pensionati;

c) disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento);

d) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 1999);

e) portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70 per cento;

f) contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70 per cento o un anziano non autosufficiente certificato dall'ASL. di Pavia.

2. il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta.

3. si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l' abitazione principale, i proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale);

4) è considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5) per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Lungavilla entro il 25 giugno 2000.

(Omissis).

00A7369

COMUNE DI MAGNANO

Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A7370

COMUNE DI MALGRATE

Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge n. 662/1996, dal decreto legislativo n. 446/1997 nonché dalla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 come sostituito dalla legge 662/1996, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000, rapportate la periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto altresì, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

00A7371

COMUNE DI MALLARE

Il comune di MALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), unica ed ordinaria, per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

(Omissis).

00A7372

COMUNE DI MALVICINO

Il comune di MALVICINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare nel 4,5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

00A7373

COMUNE DI MANCIANO

Il comune di MANCIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire con decorrenza dal 1° gennaio 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), diversificate nelle seguenti categorie:

categoria I:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale - 6 per mille;

pertinenza dell'abitazione principale (art. 5 reg. comunale) - 6 per mille;

categoria II:

unità immobiliari non compresi nella prima categoria - 7 per mille;

di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

00A7374

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Il comune di MANERBA del GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I. come sotto specificato:

a) abitazione principale - 4 per mille;

b) altri immobili diversi dall'abitazione principale destinati all'abitazione - 6,5 per mille;

c) immobili adibiti ad attività economiche, negozi, alberghi ed officine - 5,5 per mille.

Detrazione per abitazione principale - L. 200.000.

(Omissis).

00A7375

COMUNE DI MARIANA MANTOVANA

Il comune di MARIANA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota ordinaria del 4 per mille e con le seguenti diversificazioni:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune - 4 per mille;

immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale - 2 per mille;

immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che non li utilizzi come abitazione principale - 7 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni (terreni, ecc.) - 4 per mille;

alloggi non locati - 7 per mille;

ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i proprietari che eseguono interventi volti alla ristrutturazione di unità immobiliari inagibili o inabitabili o dichiarati tali o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori - 2 per mille;

aree in zone residenziali, produttive e di completamento non edificate invendute - 7 per mille;

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto la detrazione è di L. 200.000;

(Omissis).

00A7376

COMUNE DI MARCIANA

Il comune di MARCIANA (provincia di Livorno) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa, residenti nel comune per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille aliquota per altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di stabilire la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

(Omissis).

00A7377

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Il comune di MARENO di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli alloggi non locati (art. 6 comma 2 legge n. 504/1992);

3. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

4. di fissare l'aliquota del 3 per mille per le ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;

5. di non provvedere ad ulteriori agevolazioni o diversificazioni previste dal comma 2 dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

6. di non avvalersi della facoltà di apportare riduzioni o detrazioni di imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni e art. 58 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446;

7. di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8. di non avvalersi della facoltà di agevolazione di cui all'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(Omissis).

00A7378

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Il comune di MARGHERITA di SAVOIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 nelle seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti nel comune, per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze;

b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, cioè l'aliquota ordinaria da applicare sul valore degli altri immobili.

(Omissis).

00A7379

COMUNE DI MARMIROLO

Il comune di MARMIROLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota principale che sarà applicata in questo comune nella. misura del 5,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate e per i locali sfitti uso negozio (cat. catastale C1) nella misura del 6 per mille;

3. di avvalersi della facoltà prevista dall'art.. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2000 dai proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:

l'immobile sia destinato ad abitazione principale;

il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennità di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di 1.500.00 per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungerà la cifra di 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

i beneficiari appartengono alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa. integrazione o in mobilità per almeno sei mesi, nell'anno 1999;

4. di escludere dal beneficio dell 'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale. Ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;

5. di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

6. di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2000 il periodo entro il quale l'istanza. deve essere presentata. Detto termine è da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 2000. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 3 giugno 2000, l'istanza può essere presentata entro il 20 dicembre 2000, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;

(Omissis).

00A7380

COMUNE DI MARTELLAGO

Il comune di MARTELLAGO (provincia di Venezia) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I. Confermare anche per l'anno 2000 le aliquote, le detrazioni e le determinazioni fissate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 29 gennaio 1999, con oggetto Imposta comunale sugli immobili - determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 1999, che di seguito vengono riportate:

1.*a)* abitazione principale e relative pertinenze, compresi gli alloggi utilizzati dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, gli alloggi regolarmente assegnati da istituto autonomo case popolari, gli alloggi posseduti (e non locati) da soggetto disabile o anziano che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario: 5 per mille;

b) immobili non locati o non condotti direttamente: 7 per mille - la locazione si dimostrerà mediante esibizione di contratto registrato;

c) abitazioni date in comodato a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado i quali la occupano come abitazione principale (art. 8, comma 5, lett. *d)* del regolamento): 5,5 per mille (dette condizioni devono essere certificate annualmente all'ufficio tributi);

d) restanti unità immobiliari: 5,5 per mille;

2. l'applicazione dell'aliquota al 7 per mille per gli immobili non affittati dovrà essere effettuata in dodicesimi, considerando per intero il mese in cui la registrazione è avvenuta entro il giorno 15;

3. fissare una detrazione d'imposta pari a L. 200.000 annue, rapportate al periodo di possesso, per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 3, del regolamento);

4. considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5. applicare l'ulteriore detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione o comodato, se titolari di pensione sociale come unico reddito del nucleo familiare o se portatori di handicap con invalidità superiore al 75%. Il diritto ad usufruire delle maggiori detrazioni dovrà essere documentato annualmente;

6. l'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in soluzione unica con il saldo di dicembre qualora le suindicate condizioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto;

7. tutte le certificazioni dovranno essere prodotte all'ufficio tributi entro le date fissate per i versamenti, ovvero 30 giugno e 20 dicembre, rese in carta semplice e senza autentica di firma se sottoscritte alla presenza di un funzionario dell'ufficio tributi.

II. Fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nei casi di immobili adibiti ad abitazione principale come dall'accordo territoriale stipulato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, e del decreto Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, art. 1 depositato al protocollo del comune di Martellago in data 2 novembre 1999 ai numeri 27627.

(Omissis).

00A7381

COMUNE DI MARTINSICURO

Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Il comune di Martinsicuro ha deliberato, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni:

Aliquote:

4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

4,5 per mille per i casi previsti nell'art. 3 del regolamento I.C.I.;

7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili.

Detrazioni:

L. 200.000 detrazione per abitazione principale;

L. 300.000 per le tipologie di contribuenti e con le modalità indicate nella delibera di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996.

(Omissis).

00A7382

COMUNE DI MASIO

Il comune di MASIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A7383

COMUNE DI MEZZOLDO

Il comune di MEZZOLDO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Mezzoldo nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che l'ex art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 dall'imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000.

(Omissis).

00A7384

COMUNE DI MIAZZINA

Il comune di MIAZZINA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A7385

COMUNE DI MIGNANEGO

Il comune di MIGNANEGO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate;

di confermare la detrazione per la prima casa di abitazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7386

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Il comune di MOLINO dei TORTI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000 e di non avvalersi delle facoltà previste dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nonché di quelle previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

00A7387

COMUNE DI MOLTRASIO

Il comune di MOLTRASIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

4 per mille:

c) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare, comunque ad una distanza non superiore a 300 m) utilizzate da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

d) unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado purché residenti.

3. 5,4 per mille: unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie B-C-D-E-F.

4. 7 per mille: altri immobili;

di precisare che per i casi di cui alla lettera *sub-b)* i relativi dati dovranno risultare nella denuncia originaria o modificativa o integrativa, fatta salva l'azione di accertamento di ufficio da parte del comune.

(Omissis).

00A7388

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

Il comune di MONASTERO di LANZO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con la seguente riduzione, così come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 13 del 17 gennaio 2000:

aliquota per alloggi realizzati entro il 31 dicembre 1997 per la vendita e non venduti da imprese di costruzione 4 per mille (ultimo anno di applicazione essendo ammessa per un periodo non superiore a tre anni).

(Omissis).

00A7389

COMUNE DI MONDOVÌ

Il comune di MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 ed il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000;

2. di determinare per lo stesso anno il L. 280.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

00A7390

COMUNE DI MONFALCONE

Il comune di MONFALCONE (provincia di Gorizia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

1) aliquota pari al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune, comprese le eventuali pertinenze;

l'aliquota pari al 5,5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.);

l'aliquota pari al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, comprese le eventuali pertinenze;

l'aliquota pari al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione, comprese le eventuali pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone concordato);

l'aliquota pari al 7 per mille per tutti gli altri immobili;

l'aliquota pari al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione d'immobili, solo per il primo anno;

l'aliquota pari al 4 per mille per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;

2. di fissare in L. 220.000 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate dall'A.T.E.R. ovvero per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3. di prevedere una detrazione di L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel caso in cui chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione l'unità direttamente adibita ad abitazione principale:

non possieda altri immobili soggetti all'I.C.I., al di fuori delle unità immobiliari che sono considerate;

l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1961;

rientri in uno dei seguenti tre casi:

a) sia assistito dal comune nei modi previsti dalla legge;

b) il reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, sia pari o inferiore a:

Composizione nucleo familiare	Reddito
1	L. 17.000.000
2	L. 25.000.000
3	L. 29.000.000

per ogni ulteriore componente viene aggiunto l'importo di L. 4.000.000.

c) nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 32 della legge regionale n. 10/1998 (i limiti di reddito sono riferiti all'ISE indicatore economico equivalente)

Composizione nucleo familiare	Reddito
1	L. 42.000.000
2	L. 57.960.000
3	L. 71.120.000
4	L. 82.880.000
5	L. 93.800.000

Per ogni ulteriore componente il limite di reddito è calcolato maggiorando il parametro della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/1998 di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Per aver diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice a questo comune allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 2000.

Nella valutazione dei limiti di reddito previsti dal caso *b)* si farà riferimento al reddito complessivo per l'anno 1999, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle eventuali pertinenze, dei soggetti che compongono il nucleo familiare anagrafico. Nel caso il richiedente sia fiscalmente a carico di altro soggetto si farà riferimento al reddito di quest'ultimo.

Per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al caso *c)* si f arà riferimento a quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 10/1998, che per quanto riguarda la valutazione dei limiti di reddito fissati rimanda ai criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

(Omissis).

00A7391

COMUNE DI MONSELICE

Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille:

da applicare alle unità immobiliari che rientrano fra i casi previsti nei successivi punti *b)* e *c)*;

b) aliquota ridotta del 5 per mille:

da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque, non abitata;

c) aliquota del 7 per mille:

da applicare alle unità immobiliari sfitte.

Detrazioni (solo per l'abitazione principale):

ordinaria: L. 250.000;

maggiore: L. 360.000, nei casi in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

A. 1) nucleo familiare con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o più componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o più; 4) nucleo familiare con uno o più soggetti disabili con invalidità almeno del 66,7 per cento.

I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2000.

B. Condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente L. 14.000.000; per 2 componenti L. 28.000.000; per 3 componenti L. 42.000.000; per 4 componenti L. 56.000.000; per 5 componenti L. 67.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 4.000.000 per ogni persona in più. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, del reddito sopraindicato, si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro-capite-imponibile IRPEF, dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie, Bot, Cct, dividendi azionari, ecc.

Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 1999.

Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano, alla data del 1° gennaio 2000, alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze, cantina, garage, box.

(Omissis).

00A7392

COMUNE DI MONTAIONE

Il comune di MONTAIONE (provincia di Firenze) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, da applicare a carico dei seguenti soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, nonché dall'art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. più volte citato;

2. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dell'art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Montaione, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per gli alloggi di case popolari regolarmente assegnati;

per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, limitatamente per genitori e figli e viceversa;

per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che risulti locata;

per le pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale previste nelle categorie C6, C7, C2, limitatamente ad una sola unità;

3. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per l'intero anno, completamente vuoti e inutilizzati, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

4. di stabilire per l'anno 2000 il versamento dell'imposta I.C.I., nei termini previsti dal comma 2, dell'art. 10, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, direttamente alla Tesoreria del comune ovvero mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al comune di Montaione - Servizio di Tesoreria - I.C.I., utilizzando in ambedue i casi l'apposito modulo di conto corrente, nelle forme previste dalla legge;

5. di stabilire per l'anno 2000 , le seguenti agevolazioni:

a) detrazione di L. 400.000 a favore di qualsivoglia nucleo familiare con reddito I.S.F. fino a L. 15.000.000;

b) detrazione di L. 400.000 a favore di nuclei familiari con reddito I.S.F. di L. 17.000.000 purché si riscontrino le seguenti condizioni:

1) famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni;

2) famiglie con presenza di un portatore di handicap in base alla legge 104/1992 o con invalidità al 100 per cento o non autosufficiente.

Per le famiglie composte da un unico componente, il reddito I.S.E. sarà innalzato di L. 1.000.000.

(Omissis).

00A7393

COMUNE DI MONTE GILBERTO

Il comune di MONTE GILBERTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis).*

2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000.

(Omissis).

00A7394

COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

Il comune di MONTEBELLO della BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A7395

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Il comune di MONTECALVO in FOGLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, in misura del 5,5 per mille sul valore degli immobili.

(Omissis).

00A7396

COMUNE DI MONTEFREDANE

Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue:

aliquota unica: 5,75 per mille.

(Omissis).

00A7397

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Il comune di MONTEGABBIONE (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)* per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

(Omissis).

00A7398

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Il comune di MONTICELLO CONTE OTTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2000 le seguenti aliquote:

terreni agricoli 5,5 per mille;

aree fabbricabili 7 per mille;

fabbricati non locati a disposizione 7 per mille;

altri fabbricati 5,5 per mille;

fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 4,8 per mille.

Di prendere atto che l'importo della detrazione prevista per l' abitazione principale, è di L. 200.000, intendendo, come tale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

(Omissis).

00A7399

COMUNE DI MONTOTTONE

Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis).*

2. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000.

(Omissis).

00A7400

COMUNE DI MORGONGIORI

Il comune di MORGONGIORI (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 da applicarsi nel seguente modo:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota 4,25 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati: aliquota 6 per mille.

(Omissis).

00A7401

COMUNE DI MORRO REATINO

Il comune di MORRO REATINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili;

2. di confermare di non determinare alcuna diversificazione per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

3. di confermare di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale aumenta da L. 180.000 a L. 200.000.

(Omissis).

00A74023

COMUNE DI MORSASCO

Il comune di MORSASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella misura unica del 5,8 per mille;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione del soggetto passivo nei seguenti importi:

a) L. 200.000 rapportate ad anno, per la generalità dei contribuenti;

b) L. 240.000 rapportate ad anno per i soggetti passivi in possesso di un reddito personale imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno precedente non superiore a L. 10.000.000 e che vivano soli.

(Omissis).

00A7403

COMUNE DI MOTTALCIATA

Il comune di MOTTALCIATA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,25 per mille.

(Omissis).

00A7404

COMUNE DI MUGGIA

Il comune di MUGGIA (provincia di Trieste) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. L'aliquota del 5,2 per mille si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati;

(Omissis).

B) 6 per mille da applicare per gli altri fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

(Omissis).

2. di aumentare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 500.000, fissando il termine massimo di tale detrazione fino a decorrenza dell'imposta commisurata all'abitazione stessa ed alle pertinenze, a favore dei soggetti passivi che nelle forme di autocertificazione previste dalla legge n. 15/1968, entro il 20 dicembre 2000, possiedono e dichiarano quanto segue:

a) di aver compiuto sessanta anni di età entro il 31 dicembre 1999 e di essere titolari unicamente di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore alla minima INPS con le integrazioni e maggiorazioni previste dalla legge, o dell'assegno sociale, o di essere coniugi a carico di soggetti titolari della suddetta pensione o assegno;

b) di appartenere ad un nucleo familiare composto da titolari di sola pensione o assegno di cui alla lettera *a)* ed eventuali familiari a carico nonché essere nella condizione di cassaintegrati o iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati con reddito imponibile ai fini fiscali, pari o inferiore a quanto previsto al punto *a)*;

c) di possedere in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione anche quota percentuale sull'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuali pertinenze (box, posto macchina, cantina, ecc.) e a condizione che tale abitazione non sia subaffittata o concessa in comodato gratuito ai parenti ed affini entro il primo grado e non appartenga alle seguenti categorie catastali:

A/1 - abitazione di tipo signorile;

A/7 - villino;

A/8 - villa;

A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

d) di rinviare alla Commissione del servizio sociale di base l'eventuale riconoscimento della detrazione in argomento a favore di quei soggetti ultrasessantenni che pur non in possesso dei requisiti sopraelencati, ad esclusione di quanto previsto alla lettera *c)*, sono evidenti portatori di disagio economico.

(Omissis).

00A7405

COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Il comune di NIZZA di SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per la prima abitazione, e del 7 per mille per tutte le altre categorie immobiliari urbane nonché per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;

1) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) di revocare con la presente la deliberazione di giunta municipale n. 209 del 28 ottobre 1999;

4) dare atto che verrà presentata proposta al consiglio comunale, in sede regolamentare, per l'individuazione delle «pertinenze» ammesse al beneficio dell'aliquota I.C.I. ridotta per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7406

COMUNE DI ODERZO

Il comune di ODERZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per il 2000 le misure delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 1999, di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 112 del 15 dicembre 1998 e cioè:

a) nel 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da quelli specificati nel successivo punto *b)*;

b) nel 7 per mille l'aliquota dei fabbricati non locati da almeno sei mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo A, esclusa la categoria A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno assoggettate all'aliquota di cui al precedente punto *a*):

abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori;

abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433 del Codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo;

abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente;

abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa.

Per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune;

2. di confermare per il 2000 l'elevazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino all'importo totale di L. 250.0000 ai contribuenti, ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996.

(Omissis).

00A7407

COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA

Il comune di OLTRESSENDA ALTA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) nella misura del 6 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7408

COMUNE DI ORGIANO

Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ordinaria 4,8 per mille;

aliquota casa e capannoni sfitti 6 per mille.

(Omissis).

00A7409

COMUNE DI ORMEA

Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare, I.C.I., al 6 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche, sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale così come individuata dal regolamento vigente approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 30 dicembre 1998 esecutiva ai sensi di legge, viene fissata in L. 260.000 in esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A7410

COMUNE DI ORSARA BORMIDA

Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A7411

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO

Il comune di OZZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000 (pari ad euro 103,29).

(Omissis).

00A7412

COMUNE DI PEDEROBBA

Il comune di PEDEROBBA (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

A) aliquota ordinaria 6,25 per mille;

B) aliquota inferiore a quella ordinaria 5 per mille per i seguenti immobili:

I. unità immobiliare adibita ad abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

II. unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

III. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

IV. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

C) aliquota superiore a quella ordinaria 7 per mille per i seguenti immobili:

a) fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quella principale e non locati;

b) immobili (aree fabbricabili e fabbricati) siti in zona F - campi da golf, individuata dagli strumenti urbanistici generali o attuativi;

2. le pertinenze dei fabbricati di cui al punto 1, lettera *B* punti I, II, III e IV sono assoggettate all'aliquota ordinaria;

3. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione di L. 260.000 per abitazione principale, intendendo per abitazione principale:

a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento vi dimora abitualmente;

b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

4. di stabilire per l'anno 2000, anziché la detrazione di L. 260.000, una detrazione per abitazione principale di L. 500.000 a favore dei contribuenti che dichiarino contemporaneamente:

un reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell'anno 1999 derivante da pensione per un importo lordo non superiore a L. 9.500.000;

di non possedere altre unità immobiliari nel territorio nazionale;

di non possedere patrimonio mobiliare superiore a L. 50.000.000;

di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

di non avere reddito dominicale derivante dalla proprietà di terreni agricoli di superficie superiore a 3.000 mq.;

5. la dichiarazione di cui al punto precedente deve essere presentata entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa ai redditi 1999 su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

(Omissis).

00A7413

COMUNE DI PERCILE

Il comune di PERCILE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A7414

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita a decorrere dal 1993 con decreto legislativo n. 540/1992, nella misura del 4 per mille per abitazione principale e del 4,75 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

(Omissis).

00A7415

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE

Il comune di PIACENZA d'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di modificare l'art. 8 del regolamento imposta comunali sugli immobili approvato con delibera di consiglio comunale n. 61 del 30 dicembre 1998 aggiungendo dopo il comma 4 e 8 rispettivamente:

«4-*bis.* A partire dal 1° gennaio 2000 spetta la detrazione per abitazione principale di L. 300.000, per i possessori di solo immobili adibiti a propria abitazione:

il cui nucleo familiare ha solo reddito da pensione riferiti all'anno precedente non superiore ad un imponibile di L. 10.000.000 per famiglia di un componente e L. 15.000.000 per famiglie con due o più componenti;

inseriti nell'elenco dei cittadini assistiti economicamente in via continuativa;

La detrazione viene applicata con le stesse modalità di cui al comma 4».

«9. A partire dal 1° gennaio 2000 è considerata abitazione principale l'abitazione concessa in comodato dal possessore a parenti fino al secondo grado».

2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del sei per mille con esclusione degli immobili, destinati ad uso residenziali, posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati o comunque non utilizzati e utilizzabili e non dati in comodato a parenti fino al secondo grado per i quali sarà applicata l'aliquota dell'otto per mille.

(Omissis).

00A7416

COMUNE DI PIANCOGNO

Il comune di PIANCOGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000; l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000;

2. di confermare le agevolazioni previste con delibera del consiglio comunale n. 66 in data 9 ottobre 1998, con la quale si approva il Regolamento sull'imposta *de quo.*

(Omissis).

00A7417

COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO

Il comune di PIEDIMONTE S. GERMANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare all'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000 l'aliquota del 6 per mille per tutte le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano come abitazioni, l'aliquota del 7 per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni e conferma l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano alla categoria D;

2. di precisare che, la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662;

(Omissis);

5. di dare atto che ai sensi del comma 2, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A7418

COMUNE DI PIETRAVAIRANO

Il comune di PIETRAVAIRANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille, elevando a L. 240.000 la detrazione d'imposta per la prima abitazione, ulteriormente elevata a L. 300.000 per i nuclei familiari con la presenza di uno o più soggetti portatori di handicap, ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3.

(Omissis).

00A7419

COMUNE DI PIGNONE

Il comune di PIGNONE (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare; per l'esercizio 2000, le seguenti aliquote I.C.I. già stabilite per l'esercizio 1999:

6,5 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria;

6,5 per mille per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratutito a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado, a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la stessa persona che ha in uso gratutito l'appartamento o altro componente del relativo nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune;

6,5 per mille per gli immobili adibiti ad attività produttive;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale propria, detrazione che si applicherà anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

(Omissis).

00A7420

COMUNE DI PINEROLO

Il comune di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti criteri:

aliquota ordinaria del 5,6 per mille, da applicare a tutti gli immobili salvo quelli previsti nei punti successivi:

a) aliquota ridotta del 4 per mille per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi comma 5, art. 1, legge n. 449/1997;

b) aliquota del 7 per mille da applicare agi immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione;

c) aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concederanno in locazione immobili a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

2. di approvare la detrazione di L. 300.000 per l'anno 2000 su abitazione principale e pertinenze, considerando pertinenza le categorie C/2, C/6 e C/7, destinate ed affettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non acquistate con lo stesso atto e non appartenenti allo stesso fabbricato.

Di concedere la detrazione secondo l'art. 5 del vigente regolamento:

«Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo case popolari;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado, coniuge che la occupano quale loro abitazione principale qualora non usufruisca già di detrazione per altro immobile (anche se sito in altro comune).

(Omissis).

00A7421

COMUNE DI PINETO

Il comune di PINETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'esercizio finanziario 2000, le seguenti aliquote da applicare sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) l'aliquota del 4,8 per mille da applicare sul valore:

delle abitazioni principali e sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

delle abitazioni principali e sue pertinenze concesse in uso a parenti;

dei terreni agricoli;

b) l'aliquota del 6 per mille da applicare sul valore delle abitazioni e sue pertinenze che risultino locate;

c) l'aliquota del 7 per mille da applicare sulle abitazioni e sue pertinenze che risultino non locate;

d) l'aliquota del 6,5 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili, non rientranti in nessuna fattispecie sopraindicata;

2. che la detrazione minima per l'abitazione principale da applicare sull'I.C.I. per il 2000 è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

1. di elevare il limite della detrazione minima da applicare all'I.C.I. per l'esercizio 2000 da L. 200.000 a L. 300.000 per l'abitazione principale, da applicare a particolari ipotesi di disagio sociale;
2. che tale agevolazione può essere usufruita, sulla base di preventiva richiesta documentata, da alcune categorie di cittadini residenti che rientrano nella fattispecie di seguito indicate:

a) anziani che hanno come unico reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF soltanto il reddito derivante dalla pensione minima di vecchiaia;

b) inabili senza altro reddito all'infuori della pensione d'invalidità;

c) famiglie con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF fino a L. 26.000.000, elevabile di ulteriori L. 2.000.000 per ogni altro componente familiare convivente oltre i due e che l'abitazione per cui si chiede l'agevolazione fiscale sia l'unica posseduta;

d) ragazze madri con figli minori conviventi con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF fino a L. 26.000.000, e che l'abitazione per cui si chiede l'agevolazione fiscale sia l'unica posseduta;

e) single con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF fino a L. 20.000.000, e che l'abitazione per cui si chiede l'agevolazione fiscale sia l'unica posseduta.

3. che il reddito imponibile IRPEF di riferimento per le suddette agevolazioni è quello relativo all'anno 1999;
4. che il suddetto trattamento fiscale si estende altresì alle unità immobiliari concesse in uso a parenti e utilizzate da questi ultimi come abitazione principale, che rientrano nelle fattispecie innanzi descritte;
5. che la maggiore detrazione potrà essere applicata sulla base di preventiva richiesta documentata da presentare entro la scadenza fissata per la presentazione delle denunce I.C.I.

00A7422

COMUNE DI PIOBBICO

Il comune di PIOBBICO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
3. di considerare unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche le unità così individuate all'art. 10 del Regolamento comunale.

(Omissis).

00A7423

COMUNE DI PIOZZO

Il comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000.

(Omissis).

00A7424

COMUNE DI PISCINA

Il comune di PISCINA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di dare atto che per l'anno 2000, saranno vigenti sul territorio comunale, le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5 per mille - abitazione principale;

5,5 per mille - abitazione diversa dalla principale;

detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

00A7425

COMUNE DI PISOGNE

Il comune di PISOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;
2. di fissare la la detrazione per abitazione principale nel minimo di legge previsto in L. 200.000 annue;
3. di considerare adibita ad abitazione principale, a condizione che risulti non locata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, così come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A7426

COMUNE DI PITIGLIANO

Il comune di PITIGLIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille sulla prima casa e del 7 per mille sugli altri fabbricati;
2. di confermare la detrazione sulla prima casa a L. 250.000.

(Omissis).

00A7427

COMUNE DI PLODIO

Il comune di PLODIO (provincia di Savona) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 5,70 per mille;
2. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2000 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7428

COMUNE DI POLONGHERA

Il comune di POLONGHERA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti indistintamente gli immobili nella misura del cinque per mille;
2. di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

riduzione d'imposta;

detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

00A7429

COMUNE DI PONDERANO

Il comune di PONDERANO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille.

(Omissis).

00A7430

COMUNE DI PONTE LAMBRO

Il comune di PONTE LAMBRO (provincia di Como) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, *(omissis)*, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,3 per mille;
2. di stabilire, *(omissis)*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 437/1996, convertito con modifiche nella legge n. 556/1996, l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto è almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3. di considerare, *(omissis)* ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, come direttamente adibita all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di fissare la detrazione per l'abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, in L. 200.000.

(Omissis).

00A7431

COMUNE DI PONTELANDOLFO

Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I.C.I.: aliquota del 5 per mille, detrazione abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

00A7432

COMUNE DI PORTE

Il comune di PORTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili prime case;

di confermare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 300.000;

di stabilire nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde case.

(Omissis).

00A7433

COMUNE DI PORTO RECANATI

Il comune di PORTO RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di approvazione di modifiche ed integrazioni alla deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 maggio 2000.

(Omissis).

Integrare il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 74 del 30 dicembre 1998, con l'art. 10-*bis*, di seguito riportato.

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. *d)* del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera per una sola unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolamente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage, o box, o posto auto, la soffitta, la cantina, accatastati come C/6 o C/2 ed ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o altrove nel territorio comunale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito del decreto legislativo n. 507/1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

(Omissis).

00A7619

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Il comune di PORTO SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote I.C.I. e misura delle detrazioni per l'abitazione principale per l'anno 2000:

1) aliquota ordinaria del 5,5 per mille:

tutti gli immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli;

2) aliquota ridotta del 4,8 per mille:

a) unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale;

b) laboratori artigianali e negozi, categorie catastali C1 e C3, utilizzati direttamente dai proprietari o concessi a titolo gratuito ai parenti in linea retta, (ascendente o discendente) entro il primo grado, che vi svolgono attività, artigianale o commerciale;

c) abitazioni e relative pertinenze che vengono concesse in locazione a titolo di abitazione principale di sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

3) aliquota del 7 per mille:

tutte le unità abitative tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento con esclusione:

a) delle unità abitative locate con contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo; (in questo caso l'aliquota applicata sarà del 5,5 per mille);

b) delle unità abitative utilizzate ad uso gratuito da parenti, in linea retta (ascendente o discendente) entro il primo grado e collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza; (in questo caso l'aliquota applicata sarà del 5,5 per mille);

4) di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 300.000 da applicare solo esclusivamente al punto 2, lettera *a)*;

5) l'applicazione delle aliquote, così come sopra previsto è dovuta dai soggetti passivi in modo proporzionale alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si sono avute le condizioni sopra citate. A tal fine il mese durante il quale dette condizioni si sono verificate per alieno quindici giorni è computato per intero.

(Omissis).

00A7434

COMUNE DI POZZALLO

Il comune di POZZALLO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per tutto l'anno 2000 nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 220.000 per tutte le relative categorie di contribuenti;

3. di considerare abitazione principale, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero ed a condizione che la stessa, non risulti locata;

4. di applicare anche alla abitazione locata con contratto registrato al soggetto che la utilizza come abitazione principale l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo.

(Omissis).

00A7435

COMUNE DI PRAY

Il comune di PRAY (provincia di Biella) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che dall'imposta risultano applicabili le sole eventuali agevolazioni/riduzioni previste dal Regolamento comunale e non suscettibili di discrezionalità, stante la necessità di acquisizione di risorse atte a garantire gli equilibri di bilancio.

(Omissis).

00A7436

COMUNE DI RANICA

Il comune di RANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7437

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

Il comune di REANA del ROJALE (provincia di Udine) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare e confermare, *(omissis),* al 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

2. di determinare l'aliquota del 5 per mille per i proprietari di seconde case (case non di residenza).

(Omissis).

00A7438

COMUNE DI REINO

Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il comune di Reino, è stabilita nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7439

COMUNE DI RETORBIDO

Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato il 23 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, fermo restando la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7440

COMUNE DI REVELLO

Il comune di REVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e fissata, come per il 1999, al minimo del 4 per mille, con detrazione, anch'essa confermata come per il 1999, di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

00A7441

COMUNE DI REVERE

Il comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

alloggi non locati 7 per mille.

(Omissis).

00A7442

COMUNE DI REZZAGO

Il comune di REZZAGO (provincia di Como) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa).

(Omissis).

00A7443

COMUNE DI REZZOAGLIO

Il comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, e quindi di fissare, al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 2000 *(omissis).*

2. di non prevedere alcuna differenzazione di aliquota e di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva oltre a quella di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come determinato dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

00A7444

COMUNE DI RICALDONE

Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nel 5,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

2. di dare atto che vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

00A7445

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Il comune di RIVA del GARDA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

3. di aumentare, per l'anno 2000, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

4. di ridurre l'aliquota di cui al punto 3 del presente dispositivo al 4 per mille per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5. di ridurre l'aliquota di cui al punto 3 del presente dispositivo al 5 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per attività sportiva senza fine di lucro) e per tutto il gruppo D;

6. di elevare a L. 900.000, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm., per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

7. di fissare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a lire 200.000 così come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.

(Omissis).

00A7446

COMUNE DI RIVA VALDOBBIA

Il comune di RIVA VALDOBBIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria;

L. 300.000 la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7447

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

Il comune di ROCCA SAN FELICE (provincia di Avellino) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobili, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7448

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Il comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. deliberare per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 6 per mille per abitazioni non locate;

aliquota del 5 per mille per aree fabbricabili;

aliquota del 5 per mille per la prima casa e immobili non ricompresi precedentemente.

(Omissis).

precisare che per l'individuazione delle unità immobiliari tenute a disposizione, alle quali si applica l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi ed in particolare alle unità immobiliari ai quali si applica la maggiorazione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 secondo quanto disciplinato dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi di fabbricati che vengono pubblicate annualmente dal Ministero delle finanze.

00A7449

COMUNE DI ROCCAFORZATA

Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nel modo seguente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 7 per mille;

unità immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille;

aree fabbricabili e terreni agricoli: 7 per mille.

(Omissis).

4. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

00A7450

COMUNE DI ROCCAMENA

Il comune di ROCCAMENA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell' l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale e del 6 per mille per le altre tipologie di abitazioni.

(Omissis).

00A7451

COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA

Il comune di ROCCHETTA di VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota dell' l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5,5 per mille.

(Omissis).

5. di determinare, anche per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A7452

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di provvedere, *(omissis),* in riferimento all'esercizio 2000:

ad elevare l'aliquota I.C.I. dal 5,3 per mille al 5,5 per mille per gli immobili iscritti a catasto alle categorie: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/5, D/7, D/8, D/9;

a confermare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutti i restanti immobili;

a confermare la detrazione sulle abitazioni principali di L. 200.000.

(Omissis).

00A7453

COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

altri fabbricati ed aree fabbricabili: 5,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

00A7454

COMUNE DI RONCADE

Il comune di RONCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,3 per mille mentre la detrazione per abitazione principale è fissata in L. 200.000;

(Omissis).

00A7455

COMUNE DI RONCOFREDDO

Il comune di RONCOFREDDO (provincia di Forlì) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue:

Aliquota ridotta 6 per mille per:

a) abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari adibito ad abitazione principale;

d) unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale;

g) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

i) unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale (o dell'unità immobiliare ad essa equiparata), come previsto dall'art. 14 del regolamento I.C.I. L'aliquota ridotta può essere applicata limitatamente ad una unità immobiliare costituente pertinenza.

Aliquota ordinaria 7 per mille per:

a) terreni agricoli, aree edificabili ed ogni altra tipologia di immobile compresi quelli concessi in locazione finanziaria, enfiteusi e in diritto di superficie, per i quali non si rende applicabile l'aliquota ridotta.

Aliquota agevolata 4 per mille per:

a) attività produttive per i primi 3 anni di imposizione a partire dall'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori dei fabbricati di nuova costruzione.

2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A7456

COMUNE DI RUINAS

Il comune di RUINAS (provincia di Oristano) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura generalizzata del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7457

COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE

Il comune di S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille.

(Omissis).

00A7458

COMUNE DI SALA MONFERRATO

Il comune di SALA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata per legge in L. 200.000.

(Omissis).

00A7459

COMUNE DI SALARA

Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A7460

COMUNE DI SALERNO

Il comune di SALERNO ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 tre aliquote I.C.I., così come di seguito indicate:

a) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze, ovvero alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

b) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel precedente punto *a)*;

c) aliquota ridotta del 6 per mille, per i fabbricati ricompresi nelle seguenti categorie catastali:

A2 - Abitazioni di tipo civile;

A3 - Abitazioni di tipo economico;

A4 - Abitazioni di tipo popolare;

A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare;

A6 - Abitazioni di tipo rurale;

concessi in locazione con contratti stipulati in conformità a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 2, della legge 431/1998. Stabilendo, inoltre, che:

i proprietari interessati dovranno presentare al comune di Salerno - Servizio I.C.I. - nei termini di scadenza previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.C.I., una specifica istanza/dichiarazione. Da tale istanza/dichiarazione dovranno potersi individuare tutti i dati necessari, ovvero quelli catastali e quelli identificativi del contratto di locazione stipulato, ivi compresi quelli relativi alla registrazione dello stesso;

la suddetta aliquota sarà applicata, per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'efficacia dei singoli contratti di locazione in questione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero;

2) Stabilire che, limitatamente all'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione prevista dal richiamato art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 è fissata per l'anno 2000 in L. 200.000.

(Omissis).

00A7461

COMUNE DI SALORNO (SALURN)

Il comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000.

(Omissis).

00A7462

COMUNE DI SALVIROLA

Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietari di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a L. 18.000.000.

(Omissis).

00A7463

COMUNE DI SALZA IRPINA

Il comune di SALZA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille;

(Omissis).

00A7464

COMUNE DI SALZANO

Il comune di SALZANO (provincia di Venezia) ha adottato il 9 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per le abitazioni sfitte e del 5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

00A7465

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il comune di SAN BENEDETTO del TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)* le seguenti aliquote da valere per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

a) aliquota del 4,7 per mille per l'abitazione principale;

b) aliquota del 4,7 per mille per i seguenti fabbricati:

immobili di categoria C6 (rimesse ed autorimesse, stalle, scuderie);

immobili di categoria C7 (tettoie chiuse ed aperte);

abitazioni concesse in uso o comodato gratuito ad un parente in linea retta e collaterale entro il terzo grado o affini entro il secondo grado a condizione che questo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. Per queste fattispecie si ha la possibilità di avvalersi anche della detrazione d'imposta fino a lire 200.000 così come prevista dalla legge per le abitazioni principali, ma con esclusione dell'applicazione della ulteriore detrazione;

c) aliquota del 6,5 per mille per:

abitazioni locate alla data del 1° gennaio 2000 ovvero locate per un periodo superiore a 90 giorni durante l'anno d'imposta 2000.

immobili delle seguenti categorie:

B (immobili a destinazione ordinaria quali ad esempio collegi, convitti, laboratori-scientifici ecc.);

C (immobili a destinazione ordinaria quali ad esempio negozi, laboratori, magazzini, stabilimenti balneari ecc.);

D (immobili a destinazione speciale quali ad esempio opifici, alberghi, pensioni ecc.);

A10 (uffici e studi privati) solo se condotti direttamente dallo stesso contribuente.

d) aliquota del 3 per mille per:

Immobili di categoria A [esclusi quelli di categoria A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), A10 (Uffici e studi privati)] concessi con contratto di locazione concordato in base all'articolo 2 della legge n. 431/1998;

e) aliquota del 7 per mille per:

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

abitazioni non locate alla data del 1° gennaio 2000 ovvero locate per un periodo inferiore a novanta giorni durante l'anno d'imposta 2000.

Immobili non compresi nelle fattispecie di cui alle aliquote precedenti.

2. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 che compete ai possessori di abitazione principale, purché residenti anagraficamente, alle seguenti categorie:

a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 1999 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1999, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 27.672.450 (tre volte il minimo INPS annuale);

b) per i soggetti passivi portatori di handicap psico-fisico e/o sensoriale con attestato di invalidità civile, ovvero in presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di portatori di handicap psico-fisico e/o sensoriale con attestato di invalidità civile ovvero nel caso di presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della Unità Sanitaria Locale, il limite di reddito di L. 27.672.450 è elevato di L. 2.128.650 (tre volte il minimo INPS mensile) per ogni singola persona invalida o non autosufficiente.

L'invalidità civile suddetta deve essere riconosciuta nella percentuale di almeno il 67%;

3. l'ulteriore detrazione di cui al punto 2) del presente atto, compete esclusivamente ai contribuenti residenti anagraficamente nel comune, possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri immobili o porzione di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B, C, e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 o C7;

4. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 che compete ai possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri immobili o porzioni di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 o C7, purché residenti anagraficamente, alle seguenti categorie:

a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 1999 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1999, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.448.300 (due volte il minimo INPS).

b) soggetti passivi disoccupati di qualsiasi età non dediti agli studi (con riferimento, alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito ed iscritti ininterrottamente alle liste di collocamento da almeno due anni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.448.300 (due volte il minimo INPS).

5. tutti i requisiti necessari per l'ottenimento delle ulteriori detrazioni I.C.I. di cui ai precedenti punti della presente deliberazione, anche con riferimento ai componenti lo stato di famiglia anagrafico del richiedente, debbono essere quelli esistenti alla data del primo gennaio 2000;

6. di escludere dalla maggiorazione di cui sopra tutte le unità classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazione in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al precedente punto;

7. di fissare dal 1° marzo al 30 settembre 2000 il periodo per la presentazione, all'Ufficio tributi del comune di San Benedetto del Tronto, della domanda del contribuente che voglia ottenere l'applicazione dell'ulteriore detrazione I.C.I. Tale domanda dovrà contenere o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o la documentazione giustificativa che si ritiene utile produrre. La presentazione di tale domanda è necessaria ai fini della concessione dell'ulteriore detrazione ed il termine ultimo di presentazione è perentorio, pena la decadenza della concessione del beneficio della ulteriore detrazione I.C.I. per l'anno 2000. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale;

8. di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste nei punti 2), 3), e 4), o perché si tratta di abitazioni escluse dal beneficio di cui al punto 6), ovvero perché l'istanza di cui al punto 7) non è presentata nei termini previsti;

9. di accogliere come valide, in via eccezionale e con riferimento agli anni dal 1995 al 1999, tutte le domande di ulteriore detrazione I.C.I. prodotte dai contribuenti in anticipo rispetto al termine iniziale di presentazione previsto dalle precedenti deliberazioni.

(Omissis).

00A7466

COMUNE DI SAN CATALDO

Il comune di SAN CATALDO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 due classi di aliquote I.C.I. così distinte:

a) aliquota al 4 per mille per le abitazioni principali con esclusione delle unità immobiliari di pertinenza, con una detrazione d'imposta di L. 200.000;

b) aliquota al 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari diverse dal punto *a)* senza detrazione d'imposta.

(Omissis).

00A7467

COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Il comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio di questo comune, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7468

COMUNE DI SAN GILLIO

Il comune di SAN GILLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. con detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A7469

COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO

Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7470

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

Il comune di SAN GIORGIO di MANTOVA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

aliquota ordinaria fabbricati/terreni: aliquota 6 per mille;

unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi: aliquota 6 per mille; detrazione L. 200.000;

unità immobiliari locate ad uso abitativo con contratto agevolato: aliquota 4,5 per mille;

unità immobiliari locate ad uso abitativo con contratto non agevolato: aliquota 6,5 per mille;

alloggi non locati da almeno sei mesi: aliquota 7 per mille;

unità immobiliari destinate ad attività proprie di Istituti di credito, cambio e assicurazione: aliquota 7 per mille.

(Omissis).

00A7471

COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di ridurre per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. prevista per le abitazioni principali dal 6 per mille al 5,5 per mille, con esclusione delle pertinenze iscritte separatamente in catasto;

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 7 per mille a tutte le altre tipologie di immobili;

conseguentemente per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. risultano determinate nelle misure di cui al prospetto che segue:

abitazione principale (escluse pertinenze): aliquota 5,5 per mille;

altri immobili: aliquota 7 per mille;

di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7472

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

Il comune di SAN GIOVANNI SUERGIU (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 tutte le tariffe, aliquote, detrazioni, esenzioni, ecc. ,vigenti nell'anno 1999 ad eccezione della *(omissis)* ed in particolare:

a) I.C.I. - aliquota: 4,5 per mille;

b) (omissis);

c) (omissis);

2. *(omissis);*

3. la detrazione per l'abitazione principale viene aumentata a L. 270.000.

(Omissis).

00A7473

COMUNE DI SAN GODENZO

Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis);*

2. di determinare conseguentemente, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:

aliquota ordinaria: aliquota 7 per mille;

abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6 e C/7: aliquota 6 per mille;

negozi e botteghe C/1: aliquota 6 per mille;

magazzini, locali deposito C/2: aliquota 6 per mille;

laboratori arti e mestieri C/3: aliquota 6 per mille;

alberghi, pensioni D/2: aliquota 6 per mille;

altri del gruppo C e D: aliquota 6 per mille;

altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6 e C/7: aliquota 7 per mille;

aree edificabili: aliquota 7 per mille;

3. di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 1999;

4. inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), spettante per l'anno 2000 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) unicità di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unità abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune);

b) intero nucleo familiare residente nell'abitazione principale; (coniugi e figli minori).

(Omissis).

00A7474

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura già stabilita per il decorso anno nella misura del 4,5 per mille;

confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A7475

COMUNE DI SAN LEO

Il comune di SAN LEO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2, dell'art. 1 e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992;

a) aliquota ridotta pari al 6 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, per effetto dell'esercizio delle facoltà prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996;

b) aliquota ordinaria al 7 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi assoggettata all'aliquota del 6 per mille di cui al precedente punto 1, lettera *a)*, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7476

COMUNE DI SAN LEONARDO

Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue:

4.5 per mille per le seguenti frazioni di montagna: Altana, Cernizza, Cisgne, Clastra, Cravero, Grobbia, Iainich, Iessegna, Iesizza, Picon, Potcravero, Precot, Seuza, Ussivizza, Zabrida, Camugna;

5 per mille per le frazioni di fondovalle: Cemur, Cosizza, Crostù, Dolegna, Merso di Sopra, Merso di Sotto, Osgnetto, Picig, Podlamuie, Postch, San Leonardo, Scrutto, Zamir;

7 per mille per gli alloggi sfitti o alloggi in aggiunta all'abitazione principale;

detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7477

COMUNE DI SAN LUCIDO

Il comune di SAN LUCIDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 ss.mm., per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille essendo il comune in stato di dissesto finanziario;

2. di elevare l'importo delle detrazioni per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo a L. 230.000.

(Omissis).

00A7478

COMUNE DI SAN MARCELLO

Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale: 4,5 per mille;

aliquota per le aree edificabili: 7 per mille;

2. di confermare l'applicabilità dell'aliquota per la prima abitazione anche alle relative pertinenze;

3. di confermare nella misura di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7479

COMUNE DI SAN VENDEMIANO

Il comune di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota nell'anno 2000 alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A7480

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Il comune di SAN MARTINO del LAGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2000, *(omissis)*, ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto nonché assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.

(Omissis).

00A7481

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Il comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato l'11 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 *(omissis)* che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sarà applicata nella misura del 6 per mille, per tutte le unità immobiliari;

che per le abitazioni principali sarà confermata la detrazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A7482

COMUNE DI SANGIANO

Il comune di SANGIANO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

3. di determinare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille;

4. di lasciare invariata l'ulteriore disciplina dell'imposta rispetto a quanto stabilito dalla legge.

(Omissis).

00A7483

COMUNE DI SANGINETO

Il comune di SANGINETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come in appresso per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile dell'imposta come prevista dall'art. 5 del richiamato decreto legislativo:

immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 6 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 7 per mille;

alloggi non locati: aliquota 7 per mille;

abitazione principale di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: aliquota 6 per mille;

unità immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (persone fisiche soggetti passivo o soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale): aliquota 6 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662): aliquota 6 per mille;

terreni agricoli e aree fabbricabili: aliquota 6 per mille.

(Omissis).

00A7484

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Il comune di SANTA MARGHERITA di BELICE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, e del 6 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

00A7485

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote e riduzioni I.C.I. per l'anno 2000:

A) aliquota ordinaria unica nella misura del 7 per mille;

B) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le abitazioni principali, anche se concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il primo grado, considerando parti integranti le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (cat. C2, C6 e C7);

C) detrazione di L. 300.000 alle seguenti condizioni:

1) per i pensionati:

a) l'appartamento abitato deve essere dal 1° gennaio 2000 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

b) il soggetto passivo deve essere in condizione non lavorativa e con un reddito annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a L. 12.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 18.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31 dicembre 1999, il reddito all'anno 1999;

2) per le famiglie numerose:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 2000 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

b) nucleo familiare composto di almeno cinque persone o più componenti, con reddito familiare annuo fiscalmente imponibile, non superiore a L. 24.000.000 annue, nel caso di famiglia di cinque componenti, reddito aumentato di L. 3.000.000 per ogni componente oltre il quinto, fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31 dicembre 1999, il reddito all'anno 1999;

3) per le famiglie con portatori di handicap:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 2000 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

b) possesso di invalidità civile al 100%, da documentare mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie;

c) il reddito familiare annuo complessivo fiscalmente imponibile, non deve superiore a L. 15.000.000 annue per un solo componente, aumentato di L. 5.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo, fiscalmente a carico del contribuente: La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31 dicembre 1999, il reddito all'anno 1999.

In tutti i casi l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 300.000 e subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprietà immobiliare; è eccettuata la comproprietà di immobili da parte di coniugi in regime di comunione dei beni.

(Omissis).

00A7486

COMUNE DI SANTA SOFIA

Il comune di SANTA SOFIA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis),* di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;

6,5 per mille sul valore degli altri immobili;

7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna.

(Omissis).

00A7487

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il comune di SANT'ANGELO di BROLO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:

a) aliquota pari al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) aliquota pari al 6 per mille per le unità immobiliari, iscritti alla categoria catastale C1;

c) aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1992, n. 662, nella misura di L. 280.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7488

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Il comune di SANT'EGIDIO alla VIBRATA (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, è stabilita nella misura del 5,5 per mille, dato atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla disciplina di legge senza far uso delle facoltà concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996;

confermare, altresì, in L. 200.000 per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7489

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Il comune di SANTO STEFANO del SOLE (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire *(omissis)* le seguenti aliquote anno 2000:

aliquota I.C.I. anno 2000 6,5 per mille (sono comprese tutte le pertinenze come da Codice civile).

aliquota ridotta per abitazione principale così come prevista per legge 6 per mille anno 2000 (sono comprese tutte le pertinenze come da Codice civile).

c) detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A7490

COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO

Il comune di SANTO STEFANO d'AVETO (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 2000 (omissis);

2. di non prevedere alcuna differenzazione di aliquota e di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva a quella di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come determinato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

00A7491

COMUNE DI SARDARA

Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione;

b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e terreni fabbricabili.

(Omissis).

00A7492

COMUNE DI SCALA

Il comune di SCALA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

00A7493

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

Il comune di SCHIAVI di ABRUZZO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 resta confermata nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7494

COMUNE DI SEFRO

Il comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;

2. determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7495

COMUNE DI SENAGO

Il comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 così di seguito diversificata:

aliquota anno 2000: 5,7 per mille;

aliquota alloggi locati ai sensi della legge n. 431/1998: 4 per mille;

aliquota alloggi non locati: 7,0 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno: aliquota 4 per mille.

Il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovrà presentare entro il 17 aprile 2000, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto.

Tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I., rilascerà la relativa autorizzazione, se dovuta, o l'eventuale diniego motivato entro quindici giorni dalla ricezione delle domande;

2. di estendere la detrazione di L. 200.000 anche:

a) alle abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;

b) alle unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) alle unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;

d) alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968. L'autocertificazione deve essere presentata entro centottanta giorni dell'avvenuta concessione;

3. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel seguente modo:

da L. 200.000 a L. 300.000: portatori di handicap, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, nuclei familiari monoreddito disoccupati e contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti, proprietari o usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2 (limitatamente alle classi 1 e 2), A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2) oltre ai boxes e cantine e/o altre pertinenze - con reddito imponibile:

1) pari a L. 15.000.000 per il nucleo composto da una persona;

2) pari a L. 23.000.000 per il nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare;

il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà presentare entro il 17 aprile 2000, la richiesta corredata della documentazione che ne comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimerà il suo parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, o il relativo diniego motivato entro quindici giorni dal ricevimento delle domande;

3) di introitare le somme riscosse a tale titolo sul capitolo 1005 (tit. I, ris. 0010) denominato «Imposta comunale sugli immobili» del bilancio esercizio finanziario 2000 in corso di approvazione;

3-*bis)* di ridurre l'imposta del 30% del suo ammontare a favore degli alloggi regolarmente assegnati da Istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

(Omissis).

00A7496

COMUNE DI SENALES (SCHNALS)

Il comune di SENALES (SCHNALS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:

a) 5 per mille per le abitazioni principali;

b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

c) 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di concedere una detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7497

COMUNE DI SENERCHIA

Il comune di SENERCHIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già in vigore nell'anno precedente in questo comune, nella misura unica del 6 per mille del valore degli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

2. di determinare, altresì, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivi in L. 250.000 annue, in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996);

3. di stabilire la detrazione di L. 300.000 per i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale con reddito fino a L. 15.000.000.

(Omissis).

00A7498

COMUNE DI SERMONETA

Il comune di SERMONETA (provincia di Latina) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I.C.I.:

aliquota ordinaria 6,7 per mille;

aliquota agevolata per abitazione e pertinenze 5,5 per mille nelle modalità stabilite all'art. 28 del vigente regolamento I.C.I.;

di apportare le variazioni conseguenti al citato art. 28 del regolamento in quale contrassegnato come allegato A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, riapprovando il citato regolamento sull'I.C.I. nella sua interezza.

(Omissis).

00A7499

COMUNE DI SERRAPETRONA

Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7500

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Il comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare, in attuazione del decreto del Ministero dell'interno/tesoro del 15 dicembre 1999, per l'anno 2000, *(omissis),* le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sottoindicate:

a) 7 per mille aliquota ordinaria e per le unità immobiliari non locate con le relative pertinenze;

b) 4,5 per mille aliquota ridotta:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;

c) 5,5 per mille:

per le unità immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4 direttamente gestite dal titolare o locate da almeno un anno;

per le unità immobiliari appartenenti alle categorie censuarie C/2, C/6 e C/7 costituenti pertinenza dell'abitazione principale;

per le unità immobiliari destinate ad uso alberghi e pensioni ed appartenenti alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta rimangono aperti per almeno nove mesi;

2. di stabilire, a valere per l'anno 2000, ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito nella legge n. 122/1997, che coloro che abbiano redditi (riferiti all'anno 1999) di L. 11.500.000 se il nucleo è monofamiliare e di L. 16.000.000 se il familiare è composto da due persone, siano esentati dal pagamento dell'imposta I.C.I. sull'abitazione principale e che i redditi prima citati siano elevati di L. 2.500.000 per ogni componente familiare in più, fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sia pari a 200.000;

3. di stabilire che l'istanza prodotta dal richiedente (autocertificazione con allegata fotocopia carta d'identità in corso di validità) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili debba essere presentata per l'anno 2000 entro e non oltre il 31 dicembre 2000 solo da coloro i quali rientrino nella fattispecie prevista *ex novo* o che abbiano una situazione variata rispetto a quella dichiarata nel 1999;

4. di sancire, al contrario, che tutti coloro che usufruiranno per l'anno 2000 dell'agevolazione prevista sull'abitazione principale in base ai redditi minimi come stabiliti dal punto 2 del presente dispositivo dovranno sempre e comunque presentare autocertificazione (con allegata fotocopia carta d'identità in corso di validità).

(Omissis).

00A7501

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di stabilire, conseguentemente, per l'anno di imposta 2000, la seguente struttura tariffaria:

a) 4,9 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi residenti nel comune;

b) 4,9 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli accordi di programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, promossi dal comune per la definizione di contratti-tipo di locazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998;

c) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti *a), b)* e *c)*;

3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000;

4. di stabilire che la suddetta detrazione è elevata a L. 250.000 a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

1) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 1999, ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 1999 ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 21.000.000 più, rispettivamente, L. 1.500.000 per ogni persona a carico e/o L. 2.000.000 se la persona a carico è portatore di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L.;

2) proprietà, o titolarità di altro diritto reale di godimento, di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6 e relative pertinenze;

3) non proprietà, o titolarità di altro diritto reale di godimento, su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali;

4) I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione.

(Omissis).

00A7502

COMUNE DI SIROLO

Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2000, per tutte le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono come materialmente trascritte, le aliquote I.C.I. come di seguito indicato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

4 per mille: unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ai box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale;

6 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato i cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;

8,5 per mille: unità immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

7 per mille: tutte le altre unità immobiliari;

3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in L. 200.000 rapportata all'anno, così come fissato dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A7503

COMUNE DI SONICO

Il comune di SONICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

7 per mille per gli altri immobili;

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000 ai sensi dell'art. 8, terzo comma del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A75074

COMUNE DI SORAGNA

Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato, il 3 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinari dell'imposta comunale sugli immobili su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3;

2. di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I.;

3. di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale suddetto, per gli alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A: categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8 una aliquota I.C.I. dell'8 per mille, da applicarsi secondo le modalità indicate nel predetto art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre1998, n 431;

(Omissis).

5. di dare atto che la giunta comunale non si è avvalsa della facoltà di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre le L. 200.000, per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta per unità immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate.

(Omissis).

00A7505

COMUNE DI SORDIO

Il comune di SORDIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per le motivazioni indicate nella premessa che si approva;

2. di non avvalersi della facoltà di applicare le diversificazioni, riduzioni e detrazioni indicate all'art. 6, comma 2, e art. 8, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e coordinati.

(Omissis).

00A7506

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Il comune di SORIANO NEL CIMINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5,75 per mille;

abitazione principale e sue pertinenze: 4,25 per mille;

immobili di proprietà di artigiani e commercianti per l'attività propria a conduzione familiare: 5 per mille;

abitazioni diverse da quella principale e alloggi non locati (privi di allacci ai servizi luce, gas, acqua ed esentati da R.S.U.): 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

2. confermare inoltre che per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. determinare per l'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili il prezzo medio ponderato delle aree fabbricabili in L. 85.000 al metro quadro, pari alla misura stabilita per l'anno 1999;

(Omissis).

00A7507

COMUNE DI SOSSANO

Il comune di SOSSANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verrà applicata nel comune di Sossano.

(Omissis).

00A7508

COMUNE DI SPADAFORA

Il comune di SPADAFORA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nel modo di seguito indicato:

1) persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille - detrazione L. 200.000;

2) altri soggetti passivi: 6 per mille.

(Omissis).

00A7509

COMUNE DI SPINOSO

Il comune di SPINOSO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, come in effetti si determina col presente atto, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, *(omissis).*

(Omissis).

00A7510

COMUNE DI STIA

Il comune di STIA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

A) aliquota del 5,7 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le relative pertinenze;

B) aliquota del 6 per mille per abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione della categoria A/10), locate;

C) aliquota del 7 per mille per le abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nelle categorie catastali del gruppo a con esclusione della categoria a/10), non locate;

D) aliquota del 6 per mille per tutte le altre categorie di immobili diverse da quelle indicate ai punti *sub-A), sub-B)* e *sub-C)*, così come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di considerare, inoltre, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di confermare, la misura della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n.. 662/1997, in L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7511

COMUNE DI STROPPO

Il comune di STROPPO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 da applicarsi in misura a tutte le basi imponibili;

di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, o abitazione è di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7512

COMUNE DI SUELLO

Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare anche per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. di confermare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 250.000 indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile.

(Omissis).

00A7513

COMUNE DI TALEGGIO

Il comune di TALEGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

(Omissis).

4. dichiarare che non si fa luogo a riduzioni facoltative e che vengono applicate le riduzioni previste *ope legis* dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

00A7514

COMUNE DI TAORMINA

Il comune di TAORMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale con le modifiche apportate a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 2 per l'anno 2000 eleva la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione a L. 400.000;

I) di riconfermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Taormina;

2) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (alberghi);

3) unità immobiliari di cui all'art. 3, comma 56 della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;

4) unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3, della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;

5) unità immobiliari dati in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come abituale e continuativa dimora quali residenti nel comune di Taormina, alle seguenti condizioni:

a) che gli stessi hanno percepito un reddito complessivo familiare IRPEF non superiore a L. 25.000.000, dichiarati per l'anno d'imposta precedente;

b) che gli stessi non posseggano altri immobili, né usufruiscano di immobili di proprietà del coniuge, nel territorio del comune di Taormina o nei comuni limitrofi;

c) che presentino apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune di Taormina entro e non oltre il 31 dicembre 1999, e comprovino che sono nelle condizioni predette;

II) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,95 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste nel precedente punto *a)*, e di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;

III) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,7 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste nel precedente punto *a)*, e di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina;

(Omissis).

00A7515

COMUNE DI TARVISIO

Il comune di TARVISIO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sarà applicata da questo comune anche per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b),* nella misura del 6,2 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5, per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, degli Istituti autonomi case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati nonché nei confronti dei casi di estensione come previsti dal regolamento comunale;

c) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale intesa quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi famigliari dimorano abitualmente in L. 230.000.

(Omissis).

00A7516

COMUNE DI TESTICO

Il comune di TESTICO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del sette per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente;

(Omissis).

00A7517

COMUNE DI TIGNALE

Il comune di TIGNALE (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di confermare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per tutti gli altri immobili, dando contestualmente atto che il gettito complessivo previsto sarà superiore a quello realizzato nell'anno 1999, applicando una maggiore detrazione di L. 60.000 per i seguenti proprietari di casa di prima abitazione come appresso specificato:

ultrasessantacinquenni il cui reddito non risulti superiore a quello sottoindicato:

composizione nucleo familiare: 1 persona - reddito nucleo familiare: L. 12.445.060;

composizione nucleo familiare: 2 persone - reddito nucleo familiare: L. 20.675.200;

composizione nucleo familiare: 3 persone - reddito nucleo familiare: L. 26.582.400;

composizione nucleo familiare: 4 persone - reddito nucleo familiare: L. 31.751.200;

composizione nucleo familiare: 5 persone - reddito nucleo familiare: L. 36.920.000;

composizione nucleo familiare: 6 persone - reddito nucleo familiare: L. 41.842.320;

composizione nucleo familiare: oltre 6 persone - reddito nucleo familiare: L. 46.765.680;

nucleo familiare con figli a carico di età inferiore a 18 anni il cui reddito non risulti superiore alla tabella sottoriportata:

numero componenti nucleo fam.: 2 - Reddito da lavoro dipendente complessivo annuo lordo del nucleo familiare L. 23.750.000 - reddito da lavoro autonomo complessivo annuo lordo del nucleo familiare L. 6.250.000;

numero componenti nucleo fam.: 3 - reddito da lavoro dipendente complessivo annuo lordo del nucleo familiare 28.750.000 - reddito da lavoro autonomo complessivo annuo lordo del nucleo familiare L. 9.375.000;

numero componenti nucleo fam.: 4 - reddito da lavoro dipendente complessivo annuo lordo del nucleo familiare 33.750.000 - reddito da lavoro autonomo complessivo annuo lordo del nucleo familiare L. 10.625.000;

numero componenti nucleo fam.: 5 - reddito da lavoro dipendente complessivo annuo lordo del nucleo familiare 38.750.000 - Reddito da lavoro autonomo complessivo annuo lordo del nucleo familiare L. 12.500.000;

numero componenti nucleo fam.: 6 - reddito da lavoro dipendente complessivo annuo lordo del nucleo familiare 45.000.000 - reddito da lavoro autonomo complessivo annuo lordo del nucleo familiare L. 13.750.000;

numero componenti nucleo fam.: 7 - reddito da lavoro dipendente complessivo annuo lordo del nucleo familiare 50.000.000 - reddito da lavoro autonomo complessivo annuo lordo del nucleo familiare L.15.000.000;

(Omissis).

00A7518

COMUNE DI TOCENO

Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7519

COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI

Il comune di TORELLA DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000.

(Omissis).

00A7520

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

Il comune di TORRICELLA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)* di applicare l'aliquota, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per il 2000, nella misura del 6 per mille;

2. di confermare per il 2000, la detrazione per l'unità adibita, esclusivamente, ad abitazione principale applicata nel 1999 (L. 200.000).

(Omissis).

00A7521

COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

Il comune di TORRICELLA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nell'anno 2000.

(Omissis).

00A7522

COMUNE DI TRASACCO

Il comune di TRASACCO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A7523

COMUNE DI TRASAGHIS

Il comune di TRASAGHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, tenuto conto dell'ammontare minimo della detrazione prevista per legge a favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7524

COMUNE DI TREPPO CARNICO

Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000, per tutti i soggetti passivi, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta invariata in L. 200.000.

(Omissis).

00A7525

COMUNE DI TUENNO

Il comune di TUENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille;

2. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei per mille per gli alloggi sfitti da almeno 6 mesi;

3. di fissare la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è estesa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari.

(Omissis).

00A7526

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Il comune di TURANO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A7527

COMUNE DI VALDASTICO

Il comune di VALDASTICO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 le aliquote ICI, come di seguito indicato:

a) aliquota ridotta del 4,75 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 6 per mille rispetto a tutte le altre unità immobiliari, comprese le aree fabbricabili.

(Omissis).

00A7528

COMUNE DI VALDIDENTRO

Il comune di VALDIDENTRO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) confermare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2000, come determinate con provvedimento della giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2000, in premessa indicato e precisamente:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,

7 per mille per le restanti unità immobiliari;

2) confermare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7529

COMUNE DI VALDINA

Il comune di VALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I., per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 75 del regolamento I.C.I. vigente, al 5,5 per mille;

b) confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti sub. lett. *a)*;

c) confermare in L. 300.000 la detrazione spettante per la prima abitazione e per le pertinenze di questa.

(Omissis).

00A7530

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Il comune di VALLE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis);*

2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell'eccezione di cui all'art. 10 del vigente regolamento I.C.I.

(Omissis).

00A7531

COMUNE DI VALLELONGA

Il comune di VALLELONGA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. *(omissis)*;

3. di confermare per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;

(Omissis).

00A7532

COMUNE DI VALVERDE

Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - nella misura del 6 per mille indistintamente per tipologia di immobili ubicati nel territorio del comune di Valverde (PV), *(omissis)*;

2) di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

00A7533

COMUNE DI VARALLO

Il comune di VARALLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,4 per mille e l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali nella misura del 5,3 per mille;

2. di confermare l'importo relativo alla detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000 ai sensi di quanto disposto dal comma 55, punto 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dal comma 3, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997;

3. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine all'equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

5. di procedere alla riscossione diretta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune.

(Omissis).

00A7534

COMUNE DI VAS

Il comune di VAS (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

6 per mille per le aree fabbricabili e aree artigianali;

6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale non locate;

5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta come da regolamento e dagli stessi adibite a loro abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti;

2. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di lire 250.000.

(Omissis).

00A7535

COMUNE DI VEROLENGO

Il comune di VEROLENGO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A7536

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

Il comune di VERRUA SAVOIA (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:

abitazione principale: aliquota pari al 5,5 per mille;

edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 6,5 per mille - (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione);

immobili tenuti a disposizione: aliquota pari al 6,5 per mille - (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie);

immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro: aliquota pari al 6,5 per mille; (sono gli immobili posseduti dai soggetti indicati all'articolo 7, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992, ma utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali è prevista l'esenzione);

immobili diversi dalle abitazioni aliquota pari al 6,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota pari al 6,5 per mille;

b) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A7537

COMUNE DI VESTONE

Il comune di VESTONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1° febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire che l'aliquota I.Cl. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 2000 sarà la seguente:

4,5 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre categorie.

(Omissis).

00A7538

COMUNE DI VIGASIO

Il comune di VIGASIO (provincia di Verona) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di fissare con modalità variabili, l'aliquota anche per l'anno 2000, come segue:

aliquota dei 4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale de soggetto passivo residente

aliquota del. 6,5 per mille, per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni fabbricati);

3) di determinare in L. 200.000, la riduzione da applicare per l'abitazione principale;

4) di Considerare che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta sono adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta (c. 5, art. 6 del c. 5, art. 8 del regolamento comunale);

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 5, art. 6 del regolamento comunale);

5) di fissare i valori venali per le aree edificabili in:

L. 110.000 al mq per le aree di lottizzazione già convenzionate ed urbanizzate;

L. 70.000 al mq per le aree destinate a piani di, lottizzazione convenzionate ma non ancora completamente urbanizzate;

L. 20.000 al mq per le aree d'espansione che per la loro utilizzazione sono soggette alla progettazione di una lottizzazione convenzionata, ma non ancora approvate; come previsto da relazione di stima delle aree edificabili in Vigasio ai fini I.C.I., redatta in data 21 dicembre 1999, dall'ufficio tecnico edilizia privata;

(Omissis).

8) che la riscossione dell'I.C.I. rimarrà affidata al concessionario del servizio riscossione tributi - Cariverona Banca S.p.A., c/c n. 141374.

(Omissis).

00A7539

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

Il comune di VILLA SANTA LUCIA degli ABRUZZI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio di villa Santa Lucia degli Abruzzi per il corrente anno 2000 confermando la misura del 5 per mille, già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

00A7540

COMUNE DI VILLA VICENTINA

Il comune di VILLA VICENTINA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di approvare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;

b) altri fabbricati:

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale con destinazione abitativa: 6,25 per mille;

immobili diversi da quelli a destinazione abitativa: 6,25 per mille

c) terreni agricoli: 6 per mille;

d) aree fabbricabili: 7 per mille;

2) di comprendere nella fattispecie di cui al precedente punto 1) lett. a):

le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7, e per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;

gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto degli II.AA.CC.PP. (Enti senza scopo di lucro);

3) di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge 662/1996;

4) di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e non alle sue pertinenze) fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 662/1996;

5) di confermare anche per l'anno 2000 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.:

a) L. 300.000 per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

nucleo familiare composto da n. 1 unità con reddito che deriva unicamente da n. 1 pensione minima o sociale;

nucleo familiare composto da più unità il cui reddito derivi da n. 2 pensioni minime e/o sociali;

b) L. 300.000 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito massimo di L. 30.000.000 annui lordi; nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione;

(Omissis).

00A7541

COMUNE DI VIÙ

Il comune di VIÙ (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare, *(omissis)* al 6,5 per mille, per la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, ferma restando la detrazione di L. 300.000 per la prima casa;

di applicare *(omissis)* l'aliquota ridotta al 3 per mille per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori, per interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti.

(Omissis).

00A7542

COMUNE DI VOBARNO

Il comune di VOBARNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare:

aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili; 6,5 per mille;

detrazione per le case di prima abitazione: L. 250.000 per redditi fino a L. 50.000.000/annui;

detrazione per le case di prima abitazione: L. 200.000 per redditi superiori a L. 50.000.000/annui;

il reddito da considerare ai fini della detrazione è quello dichiarato ai fini IRPEF dell'anno precedente, reddito personale e non familiare.

(Omissis).

00A7543

COMUNE DI VOGHERA

Il comune di VOGHERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare l'aliquota agevolata I.C.I., per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà, diritto di abitazione, usufrutto, enfiteusi e superficie da parte delle persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3. di dare atto che in ordine alle pertinenze è stata introdotta una apposita norma regolamentare all'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;

4. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota differenziata per i terreni agricoli nella misura dei 5 per mille, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

5. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili nella misura dei 5,5 per mille;

6. di dare atto che il gestito dell'imposta verrà introitato nell'apposita risorsa del civico bilancio 2000 mentre in apposita sede del medesimo bilancio, troverà allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. 1, Funz. 01 Serv. 04, Int. 03);

7. di stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria spettante all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità posseduta a titolo di proprietà, di abitazione, di usufrutto o superficie da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

8. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta per i possessori di immobili adibiti a prima abitazione di valore fino a L. 95.000.000 (comprensive del valore dell'eventuale box di pertinenza) che versano nelle seguenti particolari situazioni di disagio, secondo le graduazioni sotto riportate:

a) pensionati e/o coniuge a carico pensionato;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 60%;

c) disoccupati o lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi;

d) lavoratore posto in cassa integrazione per oltre 6 mesi nel 1999;

e) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno 2 persone;

e limitatamente ai soggetti la cui abitazione è classificata in A/3 o A/4 o A/5 o A/6, ed escludendo dal beneficio le abitazioni classificate A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9. Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, uso od abitazione, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;

9. di graduare la maggior detrazione in base al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare dichiarato agli effetti della dichiarazione IRPEF 2000 per i redditi 1999, come segue:

Categorie di cui al punto 6 lettere a) b) c) d):

L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo fino a L. 22.000.000

L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con almeno due componenti, con reddito familiare lordo fino a L. 31.000.000

Categorie di cui al punto 6 lettera e):

L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con due o più componenti, con reddito familiare lordo fino a L. 35.000.000 aumentato di L. 2.500.000 per ogni componente;

10. di stabilire che le richieste documentate per l'aumento delle detrazione, di cui sopra, dovranno pervenire al comune, a pena di decadenza dal beneficio della maggiorazione della detrazione, dal 1° al 20 giugno 2000 e saranno presentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, allegando copia delle certificazioni specifiche obbligatorie per il riconoscimento dell'invalidità e/o handicap e copia delle attestazioni di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione;

11. di stabilire ulteriormente che i requisiti richiesti per l'ottenimento della maggiore detrazione devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui al punti precedenti;

12. di stabilire per l'anno 2000 una aliquota agevolata speciale nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali od all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'inizio dei lavori all'ufficio tributi entro 90 gg. da tale data.

13. di stabilire per l'anno 2000 una aliquota agevolata speciale nella misura del 2 per mille per gli alloggi concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali tra le associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori e dei locatori ex art. 2, comma 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

(Omissis).

00A7544

COMUNE DI VOLPAGO DI MONTELLO

Il comune di VOLPAGO di MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

l. di confermare per l'anno 2000 le aliquote vigenti per l'anno 1999, ovvero:

un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta;

un'aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

una detrazione di L. 200.000 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale;

2. di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio economico le persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;

b) che il reddito complessivo del nucleo familiare dimorante nell'unità immobiliare, intendendo come tale l'insieme delle persone risultanti all'anagrafe al 1° gennaio 2000, sia non superiore a L. 20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 1999, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 1999;

c) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta da effettuare, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

1) i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo al primo gennaio 2000;

2) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto);

3) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo non è superiore a L. 20.000.000.

3. di applicare all'autorimessa, distintamente iscritta al catasto fabbricati alla categoria C/6, la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale purché sia strettamente pertinenziale all'abitazione stessa e sia posseduta dal medesimo contribuente, e di applicare alla stessa pertinenza anche l'eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A7545

COMUNE DI ZOPPÈ DI CADORE

Il comune di ZOPPÈ di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

Aliquota in misura unica per tutte le fattispecie di immobili: cinque per mille;

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A7546

COMUNE DI ZUMPANO

Il comune di ZUMPANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 5,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di stabilire altresì in L. 300.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7547

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651406/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 2 5 0 1 3 5 2 0 0 *

L. 7.500